

BOLLETTINO

di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente

Anno II - N. 7
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 10 marzo 1946

16 pagg. - L. 8
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

La legge per la Costituente

★ ★

I partiti politici in Italia

★ ★

**L'Assemblea Nazionale Provvisoria
e le elezioni in Cecoslovacchia**

★ ★

**La scelta dei candidati
e i partiti politici in GB**

★ ★

LA LEGGE ELETTORALE POLITICA ★ PANO-
RAMA ELETTORALE EUROPEO ★ RASSEGNA
DELLA STAMPA ★ VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

NOTIZIARIO

ESTERO

La nuova costituzione albanese

In una riunione tenuta a Tirana il Comitato albanese per la Costituzione ha accettato unanimemente il progetto della nuova Costituzione. Il Presidente del Comitato, dott. *Manol Hoxha*, ha anticipato che probabilmente sarà istituito un controllo statale sull'industria privata. Egli ha dichiarato inoltre che il Governo assumerà la gestione di qualsiasi industria o azienda « se ciò sarà richiesto dall'interesse generale ». Riferendosi alla Chiesa, *Konomi* ha affermato che il nuovo progetto di costituzione garantisce la libertà religiosa, ma proibisce la formazione di gruppi politici su basi religiose « che mirano ad impedire lo sviluppo della libertà e della democrazia ».

Le dimissioni del Maresciallo Mannerheim

Il Maresciallo Karl Gustav Mannerheim ha rassegnato il 4 marzo le dimissioni da presidente della Repubblica finlandese. In una lettera di dimissioni letta alla radio dal Primo Ministro Paasikivi, Mannerheim ha detto di essere costretto a questa decisione dalle cattive condizioni di salute, tanto più che con la conclusione del processo contro i criminali di guerra e con l'adempimento degli obblighi più immediati imposti dalle condizioni d'armistizio, egli ritiene di aver esaurito il suo compito. E' probabile che in seguito alle dimissioni del Maresciallo si produca in Finlandia una seria crisi di Governo. Infatti se tutti i Partiti sono d'accordo nel ritenere che il solo possibile successore di Mannerheim sia l'attuale Primo Ministro dott. Juko Paasikivi, non si vede però chi possa essere designato come successore di Paasikivi stesso, il quale per la sua posizione al di sopra dei partiti e per la sua politica, al tempo stesso di collaborazione con la Russia e d'indipendenza nazionale, si è reso di fatto insostituibile.

Le elezioni in Grecia

Il Primo Ministro greco *Sophulis* ha annunciato ufficialmente che le elezioni greche avranno luogo improvvisamente il 31 marzo.

I comunisti e i partiti associati all'EAM hanno diramato un comune manifesto annunciando la loro intenzione di boicottare le elezioni del 31 marzo e dichiarando che il rifiuto del Primo Ministro di posporre di due mesi le elezioni avrà come conseguenza la consegna del paese nelle mani dei monarchici. Le sinistre hanno affermato inoltre di aver bisogno di un periodo più lungo per prepararsi alle elezioni e che è necessario rivedere le liste elettorali che, secondo le loro accuse, sarebbero state falsificate.

In Giappone: rinvio delle elezioni...

Il 27 febbraio il governo giapponese ha rinviato le elezioni generali dal 31 marzo al 10 aprile per assicurare che i candidati siano eleggibili secondo le recenti direttive sull'epurazione diramate dal generale MacArthur.

...e nuova Costituzione

Il Gabinetto giapponese ha approvato il progetto della nuova Costitu-

zione. L'Imperatore viene definito unicamente « simbolo dello Stato e dell'unità del popolo ». Tutta l'autorità sarà invece conferita agli organi rappresentativi eletti dal popolo.

Risultati parziali delle elezioni presidenziali in Argentina

I primi risultati riferiti il 1° sulle operazioni di scrutinio dei voti depositi dal corpo elettorale domenica scorsa, danno al colonnello Peron, informa l'A. P., un notevole vantaggio sul suo concorrente Tamborini, sia nella capitale che nelle provincie.

Le prime cinque urne aperte a Buenos Aires hanno dato a Peron 710 voti, e a Tamborini 521 voti.

Nelle provincie Peron aveva ottenuto fino a giovedì sera 38.000 voti, mentre Tamborini ne aveva ottenuti 35.000.

Il « Partito Democratico » in Turchia

E' stato costituito in Turchia il « Partito Democratico ».

La stampa ha unanimemente sottolineato l'avvenimento considerandolo come un grande evento nella politica interna del Paese. E' finito così il dominio incontrastato dell'unico partito sinora esistente, il Partito Popolare Repubblicano. Fondatore del nuovo partito è *Djelal Bayar*, noto uomo politico turco e già Primo Ministro. Lo affiancano esponenti di quella tendenza dell'opinione pubblica che, non soddisfatta della lenta distensione del severo regime politico, desidera che sia al più presto concessa una maggiore libertà nel campo della politica interna e che tutte le limitazioni ai diritti previsti dalla costituzione repubblicana, imposte nell'interesse della stabilità del regime, siano aboliti.

I punti fondamentali del programma del Partito Democratico sono: la famiglia e la proprietà privata formano la base della società turca e debbono godere di una protezione illimitata; il sentimento nazionale turco deve basarsi sulle tradizioni della civiltà turca e non essere falsificato dall'idea di differenza di razza; il popolo turco disapprova l'introduzione in Turchia di ideologie straniere. Sul terreno economico, il Partito Democratico promuoverà l'iniziativa privata e delimiterà, più o meno, a seconda dei casi, la partecipazione dello Stato nelle imprese di interesse pubblico.

La differenza tra i due partiti è però più che programmatica, di tattica politica; mentre i democratici sono fautori di un'evoluzione rapida verso le libertà costituzionali, i repubblicani ritengono che non sia ancora giunto il momento adatto per concedere al Paese maggiore libertà e che tale concessione debba essere subordinata almeno alla risoluzione dei gravi problemi di politica estera che incombono attualmente sulla Turchia.

Il partito comunista americano e le elezioni presidenziali del 1948

I capi comunisti americani stanno conducendo una campagna per il reclutamento di elementi di estrema sinistra e mirano a costituire il terzo partito nelle elezioni presidenziali del 1948.

Il segretario del partito, William Z. Foster, ha affermato che « i difficili problemi politici ed economici negli Stati Uniti » offrono la possibilità di una campagna che aumenterà considerevolmente il numero dei suoi seguaci.

Il voto per posta in Inghilterra

Un maggior numero di persone potrà votare per posta nelle future elezioni parlamentari in virtù delle disposizioni di un nuovo « Atto » che è entrato in vigore il 1. marzo.

Esso include le seguenti categorie:

1) Coloro che sono fisicamente incapaci, o per cecità o per altro motivo, a votare personalmente, e coloro che non sono in grado di votare senza assistenza.

2) Gli elettori che sono costretti a compiere un viaggio per mare o per aria per votare personalmente.

3) Le persone che si sono trasferite dal luogo in cui sono registrate purchè la nuova residenza non si trovi nella stessa circoscrizione.

4) Coloro che sono designati a votare per procura per elettori in servizio militare, purchè la residenza del mandatario non sia nella stessa circoscrizione.

Gli anglo-americani e il riconoscimento delle repubbliche baltiche

Si prevede a Washington che il problema del riconoscimento anglo-americano dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania verrà in primo piano all'inizio dell'estate prossima, quando saranno redatti i termini definitivi della pace europea. E' stato rivelato da fonte autorevole che la questione è stata sollevata dalla delegazione sovietica alla Conferenza dei Ministri degli Esteri a Mosca. Mentre gli americani considerano ancora la questione con molta cautela, si ritiene che gli inglesi siano in generale favorevoli al riconoscimento dei tre Stati quali Repubbliche sovietiche separate, avverti lo stesso status dell'Ucraina e della Russia bianca.

Riforma della Magistratura in Francia

Il Guardasigilli *Teitgen* ha preparato un progetto di riforma diviso nei seguenti titoli: 1. organizzazione della giurisdizione; 2. Statuto dei magistrati; 3. Statuto delle cancellerie; 4. disposizioni concernenti il numero, la sede, la competenza e la composizione delle varie magistrature. Pare che il progetto intenda migliorare il trattamento economico dei magistrati.

LA COSTITUENTE

L'ultimo numero pubblicato il 28 febbraio, reca:

Terenzio Marfori: Il Governo della Costituente; *Costantino Mortati*: Sulla libertà dell'elettore nella scelta dei candidati; *Giuseppe Ferri*: Machiavellismo e rinascita europea; *Ferruccio Pergolesi*: Il rapporto di pubblico impiego e la nuova Costituzione; *Carlo Lavagna*: Il potere costituente; *Giovanna Borghese*: Le scuole in Svizzera.

L'intera pagina 3 è dedicata alla relazione di *Giulio Andrea Belloni* al Congresso Nazionale del P. R. I. sulla *Costituzione repubblicana dello Stato*. A pagina 5 è altresì pubblicata la mozione Zuccarini, adottata dallo stesso Congresso, relativa alla ricostruzione economica e sociale. *Giovanni Confi* puntualizza la situazione del P. R. I. dopo il Congresso.

Sono infine pubblicati: il progetto di *Statuto della Regione Tridentina* e lo *Statuto della Catalogna (1932)*.

I partiti politici in Italia

5

1. — Durante il lungo periodo, in cui maturarono le grandi crisi internazionali — la crisi bosniaca e la crisi libica specialmente — l'orizzonte di questi partiti doveva per necessità allargarsi oltre i confini della politica e della situazione interna. Ma essi non erano preparati ad affrontare i nuovi problemi. E credettero di non doversi distrarre dalle lotte, in cui si erano impegnati.

Il conflitto che si andava disegnando per la conquista dell'egemonia e per il mantenimento dell'equilibrio europeo e mediterraneo non fu considerato come uno dei dati essenziali per la definizione dei loro programmi di politica interna. I governi demo-liberali continuarono a orientarsi con la bussola dello *statu quo* e i partiti di opposizione con la formula della conquista del potere politico per la trasformazione strutturale della società borghese. Le pattuglie socialiste, che dovevano uscire dal partito al Congresso di Reggio Emilia, non portavano dietro di sé le forze più cospicue del riformismo, che rimanevano invece legate alla tesi dell'unità. I cattolici non avevano ancora la forza di costituirsi in partito. I radicali e democratici inqualificati continuavano a girare attorno all'asse del governo come frammenti di vecchie formazioni politiche, incapaci ormai di autonomia. I repubblicani restavano fermi nelle loro posizioni di intransigenza.

Solo i gruppi dell'attivismo sindacalista poterono contestare al rinascito partito nazionalista-conservatore l'esclusiva competenza di esaminare i problemi interni dell'Italia alla luce del grande imminente conflitto internazionale. Quando questo scoppiò, nell'estate del '14, il partito socialista italiano, ormai dominato da Mussolini, usciva dall'insurrezione di Romagna, dalla *settimana rossa*, con una anima che Mussolini non esitava a dichiarare intransigentemente rivoluzionaria. Con un'apologia della *Teppa*, l'*Avanti!* annuncia la tregua d'armi, che deve durare fino alla prossima crisi. E quale crisi più grande di quella che si profila nell'urto dei due sistemi politici che dividono l'Europa in quel torrido agosto? Ma il partito socialista adotta subito la tesi della neutralità e dà lode al governo, che l'ha dichiarata. Così i cattolici, organizzati o non in partito. Per questi, operava l'antica formula del non-ricorso alla violenza. Per quelli, la pregiudiziale pseudo-marxista contro la « guerra borghese ».

Altrettanto naturalmente, nazionalisti e imperialisti di estrema destra e di estrema sinistra — i sindacalisti rivoluzionari — dovevano riprendere la tesi libica, sia pure — i primi — con qualche oscillazione fra la triplice, di cui eravamo parte, e la duplice, fattasi triplice anch'essa, cui avevamo promesso neutralità. E neutralità avevamo dato...

Ma, alla caduta delle foglie d'autunno, alcuni presupposti dommatici cominciano a vacillare. Il neutralismo appare in parte egoismo, ma deluso dall'incubo del restar soli; in parte ancora gradualismo, ma mortificato dallo slancio delle speranze irredentistiche e rivoluzionarie; in parte umanitarismo, ma offeso e umiliato dalla esplosione inattesa, che era pure realtà, la terribile realtà della grande guerra, di cui si poteva dolerci e indignarci nobilmente, ma che non si poteva negare e distruggere.

2. — La tesi della neutralità ha compiuto il suo ciclo. I gruppi liberali-conservatori e liberali-democratici riportano questa nuova prova sul piano storico del Risorgimento ed auspicano in buona o mala fede al rinnovamento totale della società europea. E' il tempo in cui dilagano su tutta la stampa e da tutte le tribune le tesi e i principi della democrazia mazziniana, che saranno le tesi e i principi della democrazia wilsoniana. Nella dichiarazione di neutralità, compatibile con le stipulazioni della Triplice Alleanza e formalmente richiesta dagli accordi intervenuti con la Francia, si vede ora soltanto una formula di attesa e di preparazione.

I socialisti ufficiali rimasero fermi nell'atteggiamento prescritto dalle sacre carte della *II Internazionale*, e riassunto nella proposizione di Kautsky-Lazzari: « nè aderire nè sabotare ». Mancò ad essi, come dice B. Croce, nella sua *Storia d'Italia*, il coraggio di adeguarsi alla situazione? Non crediamo si possa parlare di coraggio. Una cosa è certa. Che essi non videro, quando le Conferenze di Zimmerwald e di Kienthal portarono il fenomeno guerra sotto una luce nuova, nella situazione politica ed economica dell'Italia le premesse della rivoluzione proletaria. Non videro, e non potevano vedere. Cosicché il loro atteggiamento, neutralista, del 1915 deve considerarsi l'antecedente logico della loro irresolu-

zione, cioè della deficienza di spirito rivoluzionario nel 1919; allorchè, operando su altre condizioni politiche ed economiche, la rivoluzione proletaria si affermava su le tesi di Zimmerwald e di Kienthal.

Questa è veramente una *débacle* del socialismo italiano. Tanti anni di lotta fortunata, di impressionante espansione, di erosione continua degli istituti giuridici della borghesia, di sfaldamento tenace delle posizioni politiche dei partiti demo-liberali, si sono conclusi in questo insuccesso.

Gli attivisti e i sindacalisti andarono con Corridoni e con Mussolini, i cattolici, che facevano politica, seguirono Meda e voltarono le spalle all'« Osservatore », i nazionalisti si portarono alla avanguardia dei conservatori liberali e non sdegnarono la compagnia dei democratici bissolati, repubblicani, garibaldini. La Camera, che dopo l'ennesima crisi extraparlamentare si riapriva, dopo la vittoria di Salandra, aveva un volto del tutto diverso: la maggioranza neutralista era svanita: tra poco anche al Senato il coro interventista coprì tutte le voci...

Ancora una volta piccole minoranze decise hanno travolto tutte le resistenze. La spiegazione, che gli storici cercano di questo fenomeno, fa capo ad una teoria estremamente semplice, naturalistica ed acritica, la teoria delle *élites*, ora fondata sul principio della selezione naturale, ora sul principio, equivalente, della specializzazione e della capacità di comando; teoria svolta concordemente dai conservatori e dai rivoluzionari, dai sindacalisti, dai nazionalisti, dagli attivisti. Ma trasformare questa teoria in dottrina di partito — come parrebbe imporre l'esperienza della grande guerra — non solo è contraddittorio con lo stesso concetto di partito, che vuol dire espansione di un gruppo di idee-forze, ma è negato dalla stessa esperienza, che rileva l'avviamento sconcertante dal partito-gruppo al partito-massa. Né la concezione paretiana, la teoria della « circolazione delle *élites* » elimina il vizio logico.

La nuova esperienza dei partiti di massa pone l'esigenza che i gruppi si dissolvano nella *massa*, negandosi come gruppi dirigenti. Questo è l'insegnamento della grande guerra alle classi politiche italiane.

L'Assemblea Nazionale Provvisoria e le elezioni in Cecoslovacchia

Conformemente all'impegno preso dal Governo del Fronte Nazionale, il Presidente della Repubblica ha emanato il 25 agosto 1945 gli editti riguardanti le elezioni all'Assemblea Nazionale Provvisoria ed ai Comitati Nazionali Distrettuali e Provinciali. Il Governo, trovandosi nell'impossibilità di effettuare elezioni veramente regolari, ha deciso che i membri dell'Assemblea Nazionale Provvisoria siano eletti in base ai Comitati Nazionali.

Pubblichiamo i due editti facendoli precedere dal decreto del Presidente della Repubblica riguardante l'Assemblea Nazionale Provvisoria. (Il lettore troverà nel fascicolo 4 (del 10 febbraio) un largo estratto del programma del Governo cecoslovacco).

DECRETO COSTITUZIONALE del Presidente della Repubblica (29 agosto 1945) concernente l'ASSEMBLEA NAZIONALE PROVVISORIA

ARTICOLO 1

1. — In attesa della convocazione dell'Assemblea Nazionale Costituente eletta da un voto generale, diretto, segreto ed eguale in base al principio della rappresentanza proporzionale, il potere legislativo su tutto il territorio della Repubblica Cecoslovacca sarà esercitato, in conformità a questo decreto, dall'Assemblea Nazionale Provvisoria.

2. — L'Assemblea Nazionale Provvisoria consisterà di una Camera di 300 membri con sede a Praga.

3. — Tutte le persone che hanno raggiunto i 18 anni hanno diritto di votare per l'Assemblea Nazionale Provvisoria e tutte le persone che hanno raggiunto i 21 anni sono eleggibili. Tutte le altre questioni concernenti l'elettorato, la eleggibilità e le elezioni all'Assemblea Nazionale Provvisoria saranno regolate da un decreto governativo che dovrà esser firmato anche dal Presidente della Repubblica.

ARTICOLO 2

L'Assemblea Nazionale Provvisoria ha il potere:

1. — di confermare che l'attuale Presidente della Repubblica debba rimanere in carica conformemente al paragrafo 58 e al paragrafo 5 della Costituzione fino alla nuova elezione del Presidente della Repubblica;

2. — di esercitare discrezionalmente il potere dell'Assemblea Nazionale conformemente alla Costituzione e alle altre norme. Può apportare dei cambiamenti alla Costituzione soltanto se costretta da assoluta necessità. Nelle materie riguardanti la posizione costituzionale della Slovacchia è richiesto il consenso della maggioranza dei rappresentanti slovacchi presenti.

ARTICOLO 3

1. — Le disposizioni della Costituzione e di altre norme concernenti i membri dell'Assemblea Nazionale si applicano ai membri dell'Assemblea Nazionale Provvisoria entro i limiti di questo decreto costituzionale.

2. — La Costituzione e le altre norme riguardanti l'Assemblea Nazionale si applicano all'Assemblea Nazionale Provvisoria e alla sua procedura.

3. — Per confermare il Presidente nella sua carica è richiesta la presenza di più della metà dei membri e il voto di tre quinti dei membri presenti.

EDITTO GOVERNATIVO (25 agosto 1945) riguardante l'ASSEMBLEA NAZIONALE PROVVISORIA

PARTE PRIMA ELEZIONE DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 1 — Distretti elettorali.

1. — L'Assemblea Nazionale Provvisoria sarà eletta da delegati del Comitato Nazionale e dei Comitati Amministrativi nei loro comizi provinciali (art. 5 e 1).

2. — Nelle province della Boemia e della Moravia-Slesia, che formano un distretto elettorale, saranno eletti 200 membri ed altrettanti deputati supplenti. Deve esser eletto un deputato supplente per ogni membro dell'Assemblea.

ARTICOLO 2 — Elettori.

1. — I Comitati Nazionali locali (Comitati Amministrativi locali) in tutti i comuni sceglieranno in un comizio generale e alla data fissata dal Ministero degli Interni (in Slovacchia dal Delegato del Consiglio Nazionale Slovacco) un elettore per ogni 200 (in Slovacchia per ogni 500) abitanti di nazionalità slava; ci sarà inoltre un elettore per ogni comune che ha meno di 200 (in Slovacchia 500) abitanti di nazionalità slava.

2. — Se tutti i partiti politici rappresentati nel Comitato Nazionale locale (Comitato Amministrativo locale) sono d'accordo su una proposta comune, il presidente dichiarerà che i candidati ivi designati sono stati eletti. Nel caso che manchi un simile accordo, gli elettori saranno nominati in presenza di almeno due terzi dei membri del Comitato Nazionale locale (Comitato Amministrativo locale). Coloro che ottengono la maggioranza dei voti saranno eletti. Nel caso di un eguale numero di voti l'electo sarà deciso dalla sorte.

ARTICOLO 3 — Delegati.

1. — Gli elettori designati nel distretto elettorale dello stesso Comitato Nazionale Distrettuale (Comitato Amministrativo Distrettuale) si riuniranno nella sede del Comitato Nazionale Distrettuale (o del Comitato Amministrativo Distrettuale) alla data fissata dal Ministero degli Interni (in Slovacchia dal Delegato per gli Interni del Consiglio Nazionale Slovacco) nel modo specificato dal proclama del presidente del Comitato Nazionale Distrettuale (Comitato Amministrativo Locale) ed elegeranno i delegati per il congresso provinciale. Per ogni 2000 (in Slovac-

chia 4000) abitanti di nazionalità slava e per ogni distretto che ha meno di 2000 (in Slovacchia 4000) abitanti, vi sarà un delegato.

2. — Se tutti i partiti politici rappresentati nel consiglio elettorale annunziano per mezzo dei loro fiduciari al comizio degli elettori che sono d'accordo su una lista comune di candidati, le elezioni avranno luogo per acclamazione. In mancanza di un simile accordo, le elezioni saranno tenute conformemente alle disposizioni dell'art. 56 concernente le elezioni agli organi rappresentativi provinciali e distrettuali.

3. — Le elezioni saranno dirette da un comitato elettorale distrettuale il cui presidente è il presidente del Comitato Nazionale Distrettuale (Comitato Amministrativo Distrettuale), e ogni partito politico vi sarà rappresentato da due membri.

4. — Per l'elezione dei delegati al congresso provinciale il distretto di Praga forma un distretto elettorale indipendente. Lo stesso vale per tutte le città dove il Comitato Nazionale Locale funziona come Comitato Nazionale Distrettuale. Gli elettori designati nel distretto elettorale di Praga elegeranno i delegati per il congresso provinciale in un comizio convocato dal Sindaco di Praga alla data fissata dal Ministero degli Interni. L'elezione di questi delegati è soggetta alle medesime disposizioni generali.

ARTICOLO 4 — Liste dei candidati.

1. — Le liste dei candidati per le elezioni all'Assemblea Nazionale Provvisoria possono essere presentate soltanto da quei partiti politici i cui rappresentanti sono al Governo della Repubblica Cecoslovacca al momento della pubblicazione di questo editto.

Queste liste di candidati debbono contenere un numero proporzionale di persone proposte da organizzazioni apolitiche e da altri importanti organismi della vita pubblica.

2. — I dettagli concernenti le liste dei candidati, soprattutto riguardo al contenuto, al momento ed al luogo della registrazione, la loro preparazione e la consegna ai delegati, saranno pubblicati dal Ministero degli Interni nel Bollettino Ufficiale.

ARTICOLO 5 — Votazione.

1. — I delegati si riuniranno nel giorno fissato dal Ministero degli Interni (in Slovacchia dal Delegato per gli Interni del Consiglio Nazionale Slovacco) nel modo che sarà specificato da un proclama del presidente del Comitato Nazionale Provinciale (in Slovacchia del Delegato per gli Interni del Consiglio Nazionale Slovacco) nella sede del Comitato Provinciale Nazionale del distretto nel quale sono stati eletti (in Slovacchia nel luogo fissato dal Delegato per gli Interni del Consiglio Nazionale Slovacco) allo scopo di eleggere i membri dell'Assemblea ed i loro deputati supplenti.

2. — Le elezioni saranno dirette dal Comitato Elettorale Provinciale il cui presidente è il presidente del Comi-

tato Nazionale Provinciale (in Slovacchia il presidente del Consiglio Nazionale Slovacco) e di cui faranno parte due membri di ciascun partito politico.

3. — Se viene sottoposta una sola lista comune di candidati di tutti i partiti politici rappresentati nel consiglio dei delegati del distretto elettorale in questione, le elezioni avverranno per acclamazione. Se saranno presentate più liste di candidati, la votazione sarà fatta per mezzo di scrutinio. Il computo dei voti e la divisione dei mandati saranno effettuati dal Comitato Elettorale Provinciale. La procedura elettorale deve essere conforme agli articoli 45-46 riguardanti le elezioni agli organi rappresentativi provinciali e distrettuali.

4. — Il presidente del Comitato Elettorale Provinciale invierà subito dopo la conclusione della votazione una copia del protocollo al Ministro degli Interni al quale annunzierà anche i risultati per mezzo di telegramma.

PARTE SECONDA

ELEGGIBILITÀ

ARTICOLO 6 — Eleggibilità degli elettori e dei delegati.

1. — Come elettori e delegati possono essere eletti cittadini cecoslovacchi di buona reputazione, di ambo i sessi di nazionalità ceca, slovacca o di altra nazionalità slava, degni di fiducia per il loro sentimento nazionale e la loro democraticità, che abbiano raggiunto l'età di 18 anni nel giorno delle elezioni e abbiano il loro domicilio nel comune o nel distretto competente, a seconda che si tratti di elettori o delegati; tuttavia non è necessario che essi siano membri del Comitato Nazionale o del Comitato Amministrativo.

2. — Sono eleggibili anche le persone in servizio militare effettivo ed i membri del Corpo di Sicurezza Nazionale.

ARTICOLO 7 — Eleggibilità a membri dell'Assemblea.

1. — Come membri dell'Assemblea Nazionale Provvisoria possono essere eletti cittadini cecoslovacchi di buona reputazione, di ambo i sessi, di nazionalità ceca, slovacca o di altra nazionalità slava, degni di fiducia per il loro sentimento nazionale e la loro democraticità, che nel giorno delle elezioni abbiano raggiunto l'età di 21 anni, e siano cittadini cecoslovacchi sin dal 28 settembre 1938.

2. — Hanno valore le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2.

La parte terza riguarda la pubblicazione dei risultati delle elezioni, i reclami e la convalida delle elezioni.

EDITTO GOVERNATIVO (25 agosto 1945) concernente le elezioni di COMITATI NAZIONALI DISTRETTUALI E PROVINCIALI

ARTICOLO 1 — Disposizioni generali.

1. — Fintanto che non sarà possibile effettuare le elezioni per i Comitati Nazionali Distrettuali e Provinciali conformemente al codice elettorale cecoslovacco, i Comitati Nazionali Provinciali delle province della Boemia e della Moravia-Slesia, e i Comitati Nazionali Distrettuali nei distretti della Moravia-Slesia, e i Comitati Nazionali Distrettuali nei distretti della Moravia-Slesia nei quali non ci sia una maggioranza schiacciante di abitanti che per la loro nazionalità non siano

Panorama elettorale europeo

Gli ultimi mesi del 1945 e il principio del 1946 hanno registrato un'attività elettorale notevole in tutti i paesi europei. La guerra aveva sospeso quasi dappertutto, forzatamente, le elezioni, ed è logico che con la fine della guerra tutti gli Stati abbiano cercato di ritornare ad uno stato di normalità.

Questo processo, che è in primo luogo un processo di chiarificazione della volontà popolare, ha avuto inizio nel luglio scorso in Inghilterra ed è tuttora ben lungi dall'essere chiuso. I principi democratici hanno realizzato senza dubbio notevoli progressi: hanno votato i cittadini di paesi, come l'Austria, la Germania e l'Ungheria, in cui elezioni veramente libere erano ormai quasi un pallido ricordo del passato; ma in questo campo c'è certamente ancora molto cammino da fare — da noi e altrove. Tanto più che anche laddove c'è stata una consultazione popolare, si è trattato spesso di elezioni ad Assemblée Costituenti (talvolta anche soltanto provvisorie) o di semplici elezioni amministrative.

Comunque sia, il panorama elettorale europeo appare straordinariamente vivo, e anche dove non è stato superato lo stadio preparatorio e le elezioni, anche quelle parziali, restano ancora da farsi, è avvertibile un grande fermento di discussioni, e nuovi orientamenti, sia pure vagamente, si vanno delineando.

In Inghilterra, la vittoria dei laburisti tanto nelle elezioni generali quanto in quelle locali (il 7 marzo es-

degni di fiducia, verranno eletti in conformità alle disposizioni di questo editto.

2. — Le elezioni ai Comitati Nazionali Distrettuali in Slovacchia saranno tenute secondo le disposizioni dal Consiglio Nazionale Slovacco.

ARTICOLO 2 — Modo in cui debbono essere tenute le elezioni.

1. — Le elezioni ai Comitati Nazionali Distrettuali saranno tenute in comizi distrettuali di elettori, eletti ai sensi dell'art. 2 dell'Editto governativo del 25 agosto 1945 riguardante le elezioni all'Assemblea Nazionale Provvisoria. Saranno eletti ai Comitati Nazionali Distrettuali nei distretti politici con una popolazione inferiore a 40.000 abitanti 20 membri, a 70.000 abitanti 24 membri, a 100.000 abitanti 32 membri e in quelli con una popolazione superiore a 100.000 abitanti 36 membri.

2. — Le elezioni ai Comitati Nazionali Provinciali saranno tenute nei congressi provinciali in conformità dell'articolo 3 dell'Editto governativo. Saranno eletti al Comitato Nazionale Provinciale: in Boemia 120 membri e in Moravia-Slesia 80 membri.

3. — Degli 80 membri del Comitato Provinciale della Moravia-Slesia, 20 membri saranno distaccati all'ufficio dipendente di Moravska-Ostrava, dato che questi membri saranno eletti da delegati eletti nella giurisdizione di questo ufficio dipendente.

Le disposizioni riguardanti le liste dei candidati, l'eleggibilità, le elezioni per acclamazione e per votazione, e le disposizioni esecutive sono pressoché conformi a quelle previste per le elezioni dell'Assemblea Nazionale Provvisoria.

se verranno integrate dalle elezioni al Consiglio della Contea londinese dove i laburisti detengono la maggioranza già da 12 anni) è ormai già quasi passata alla storia. Il laburismo ha trionfato inoltre con una maggioranza assoluta anche in Norvegia.

Diversi sono stati invece i risultati delle elezioni danesi, delle quali nessun partito è riuscito pienamente vincitore; notevole tuttavia è il successo dei partiti estremi (agrari: 38 seggi, con un guadagno di 10 sulle elezioni del 1939; comunisti: 18, con un aumento di 15), mentre i social-democratici, pur restando il partito con il maggior numero di seggi (48) hanno perduto molte posizioni (18). La situazione sembra piuttosto precaria e non è escluso che nel 1946 si abbiano nuove elezioni.

Nel Belgio, le recentissime elezioni generali del 17 febbraio e quelle provinciali del 24 febbraio segnano un'affermazione dei cristiano-sociali, favorevoli al ritorno di Re Leopoldo III. Ma ciò non basta per fare previsioni sul modo come verrà risolta la questione istituzionale (che in Belgio però riguarda solo la persona del Re e non l'istituto della monarchia) perchè i cristiano-sociali, pur essendo con i loro 92 seggi il partito più forte, si trovano in minoranza di fronte ai 110 della coalizione antileopoldina (socialisti, comunisti e liberali). E' dubbio perciò che essi, data la situazione parlamentare, riescano a formare un governo, e ciò ha suggerito a qualcuno l'ipotesi che il reggente possa procedere allo scioglimento del nuovo Parlamento.

Nella vicina Olanda, il popolo non si è ancora pronunciato; l'opinione pubblica però non ha cessato di reclamare nuove elezioni. Le previsioni sono molto ipotetiche; in generale, si ritiene che non potrà continuare l'antica maggioranza conservatrice (cattolici e protestanti) e che l'ascesa del comunismo e del « Movimento Popolare », sorto dalla resistenza, sposterà l'equilibrio più a sinistra.

I risultati delle elezioni francesi all'Assemblea Costituente sono più che noti; accanto ai partiti di sinistra vittoriosi, ma non troppo, si è insediato, concorrente robusto, l'M.R.P., partito che pur avendo in prevalenza l'appoggio di elementi moderati non manca di idee rinnovatrici.

Anche la Germania ha già superato la sua prima fase elettorale dopo il lungo periodo nazista; poco più di un mese fa si sono svolte le elezioni amministrative nei comuni inferiori a 20.000 abitanti della zona americana. La maggioranza è andata ai cristiano-sociali (1.454.779 voti), seguiti dai social-democratici (980.787 voti); nettamente sconfitti sono stati i comunisti (voti 136.404). Dato il campo ristretto di tali elezioni, è difficile trarne delle conclusioni; una consultazione più vasta potrà facilmente mutare la situazione (e non è da trascurare il fatto che circa il 30% ha votato per candidati indipendenti).

In Austria, fatto sintomatico, le elezioni di novembre hanno dato risultati press'a poco identici a quelli delle elezioni anteriori al 1934. Infatti, il partito popolare, che corrisponde all'antico partito cristiano-sociale, ha ottenuto una lieve maggioranza di fronte ai socialisti (84 seggi contro 76).

In Ungheria, la vittoria è andata al

partito dei piccoli proprietari (segni 123), un'organizzazione democratica agraria, che ha prevalso sulla coalizione social-comunista (segni 100).

In Cecoslovacchia si sono avute sinora soltanto le elezioni dell'Assemblea Nazionale Provvisoria, avvenute per acclamazione e sulla base dei Comitati Nazionali; sarebbe quindi difficile considerarle come l'espressione esatta della volontà popolare. Le elezioni per l'Assemblea Costituente avranno luogo nel prossimo maggio.

In Polonia, le elezioni si dovrebbero svolgere entro l'estate. Non si sa ancora se verrà adottato il principio della lista unica o quello delle liste separate; il blocco governativo è favorevole alla lista unica, ma il partito dei contadini sembra ancora restio ad accettare tale soluzione.

Anche l'U.R.S.S. ha avuto il 10 febbraio le sue elezioni al Soviet Supremo. La partecipazione alle urne è stata veramente imponente (99,5%), e la lista ufficiale ha ottenuto quasi l'unanimità dei suffragi. Le liste ufficiali hanno trionfato anche in tre Stati balcanici, Bulgaria, Jugoslavia e Albania, nelle elezioni svoltesi nell'autunno scorso; ma in tutti e tre la marcia dei partiti governativi non è stata intralciata da nessuna opposizione efficiente.

Il popolo greco si pronuncerà il 31 marzo. I governi americano, inglese e francese hanno già predisposto un piano di osservazione, inteso soprattutto a tutelare il regolare e democratico svolgimento delle elezioni.

In Romania il governo ha ottenuto il riconoscimento degli alleati a condizione che, al più tardi entro il mese di maggio, si svolgano libere elezioni sulla base del suffragio universale e dello scrutinio segreto, con la partecipazione di tutti i partiti antifascisti e democratici.

Il bilancio, pur nella diversità dei risultati, appare nel complesso abbastanza chiaro. Il comunismo ha trionfato nei Balcani e ha migliorato la propria posizione in Francia; nell'Europa centro-occidentale il suo successo è stato, e non dappertutto, più di numero che di essenziale rapporto di forze nei riguardi degli altri grandi partiti. Il socialismo, pur non ottenendo tutto il successo che i risultati nelle elezioni del 1945 avrebbero potuto far prevedere, si sta sempre più affermando come una delle più consolidate e più diffuse correnti di idee dell'Europa centro-occidentale. Discreta, e in alcune zone significativa, l'affermazione dei partiti cattolici o tendenzialmente cattolici, che hanno mantenuto e spesso rafforzato le loro posizioni dell'anteguerra. In netto declino sono invece i conservatori, i liberali e i radicali che però, anche battuti, dimostrano una vitalità che rende arduo qualunque pronostico sul loro conto.

Degno di particolare rilievo è il fatto che in tutti i paesi europei, ad eccezione della Gran Bretagna che ha mantenuto il sistema del collegio uninominale, è stato adottato il tanto discusso sistema di rappresentanza proporzionale. Se ne può dedurre che negli Stati europei, sconvolti dalla lunga guerra, ha predominato il principio che quando si tratta di decidere della riorganizzazione statale devono essere rappresentate, il più equamente possibile, tutte le diverse tendenze dell'opinione pubblica, e che tale risultato, secondo la convinzione della maggioranza dei Paesi, si può ottenere più facilmente con il sistema proporzionale che non con quello del collegio uninominale.

La scelta dei candidati

Il procedimento per la scelta dei candidati politici, nell'interno dei tre partiti — laburista, conservatore, liberale — può essere considerato con interesse speciale per le garanzie che esso offre dal punto di vista di una sistemazione democratica dei rapporti, precisamente, interni fra i vari organi del partito.

Il partito laburista si compone di due categorie di iscritti: le organizzazioni affiliate (*Trade-Unions*, Società cooperative, Organizzazioni socialiste e Organizzazioni professionali affiliate al *Labour Party*) e singoli membri, di età superiore ai 16 anni.

Al centro, l'*Annual Conference* riunisce i rappresentanti delle varie organizzazioni affiliate (*Trade-Unions*, *Socialistic Societies*, *Cooperative Societies*) in proporzione al numero degli iscritti. Da essa emana il *National Executive Committee* responsabile dell'organizzazione generale del Partito.

I deputati laburisti in Parlamento costituiscono il *Parliamentary Labour Party*, che, mentre nel periodo elettorale è dipendente dall'organizzazione del Partito, ne diviene in seguito completamente libero. Alla periferia, la chiave dell'organizzazione sociale è il *Constituency Labour Party* (la cui estensione corrisponde a quella del Distretto elettorale), che di nuovo si articola in *General* ed *Executive Committees*; sua principale funzione è la selezione dei candidati e la condotta della campagna elettorale. Nei borghi, che comprendano entro i propri confini più distretti elettorali, sono costituiti *Central Labour Parties* che coordinano l'attività delle varie organizzazioni del Partito nella Municipalità. Anche le organizzazioni locali dei distretti rurali ed urbani, dei villaggi e delle città si riuniscono in Federazioni (più di 46 attualmente) allo scopo di ordinare il proprio lavoro in vista sia delle elezioni di contea, sia di quelle politiche.

Nella scelta dei candidati però tutti gli organi del Partito hanno la loro parte. La selezione è fatta nell'ambito del distretto elettorale (*Constituency*) dal *General Committee* del *Constituency Party*: le varie associazioni locali dei lavoratori, affiliate alle *Trade-Unions*, propongono dei nomi, in genere risultanti da scelta o da elezione, i quali tutti sono raccolti dal *Constituency Party*. Sono ammesse auto-candidature purché il candidato adempia alle condizioni generali richieste, cioè faccia parte del Partito Laburista e ne accetti le linee programmatiche essenziali. Poiché la *Constituency* rappresenta l'unità elettorale, dato il sistema uninominale, può mandare in Parlamento un solo deputato: quindi il *Constituency Party* deve selezionare il suo candidato.

Questa rosa di nomi viene trasmessa al *National Executive Committee* per l'approvazione. Il giudizio dell'Esecutivo avviene secondo certi criteri sostanziali differenti da quelli secondo

i quali darà, come vedremo, l'ulteriore benessere. Esiste, al centro, un registro contenente i nomi di tutte le persone in possesso dei requisiti per presentare la propria candidatura; i nomi quindi dei proposti candidati dovrebbero in teoria esser sempre compresi in esso. Fra i motivi che potrebbero impedire l'approvazione dell'Esecutivo, particolare interesse riveste quello riguardante la passata vita politica del candidato, la sua precedente appartenenza ad un partito o gruppo politico dichiarato incompatibile col Partito Laburista: il Partito Comunista è fra questi.

I nomi, così vagliati ed approvati, vengono rimandati alla *Constituency* d'origine, per la scelta fra di essi dell'unico candidato, che sarà quello sostenuto dal Partito durante la campagna elettorale.

Il *General Committee* si riunisce nuovamente in seduta plenaria e davanti ad esso sfilano separatamente e successivamente i vari candidati, i quali pronunciano brevi allocuzioni sul proprio programma e rispondono a tutte le domande, anche di carattere personale, che i delegati del *Committee* vorranno proporre. Dopo di che, ha luogo la votazione, segreta. E' richiesta la metà più uno dei voti perchè un candidato sia dichiarato vincitore. Se nessuno ottiene tale maggioranza, si procede alla successiva eliminazione dell'ultimo candidato, cioè di quello che ha raccolto meno voti, ed a successive votazioni, finchè non ne resti uno o finchè uno non raggiunga la detta maggioranza.

Il nome così selezionato viene nuovamente trasmesso all'Esecutivo per la ratifica finale: ed il giudizio questa volta investe esclusivamente l'atto formale della scelta. Infatti un delegato dell'Esecutivo assiste alle ultime operazioni della *Constituency* onde poter denunciare ogni irregolarità, dolo o corruzione che possa verificarsi.

L'organizzazione del Partito Conservatore tiene anch'essa conto della suddivisione amministrativa del paese: così al centro la *National Union* con le consuete articolazioni in *Central Office* ed *Executive Committee* della *National Union*, raccoglie i delegati delle *Constituency Associations* locali. Ha *Committees* per le varie materie, oltre a diversi altri uffici: il *Treasury*, *Press Office*, *Information Office*, *Speakers Dept*, *Education Dept*. Nelle singole *Constituencies* l'organizzazione del Partito include una *Constituency Association* con un *Council* per ogni distretto elettorale: al di sopra di queste e prima dell'organo centrale, vi sono le cosiddette *Provincial Areas* della *National Union* (12 in tutto il Paese) comprendenti talvolta moltissime *Constituencies* ognuna.

Le *Constituency Associations* del Partito Conservatore mantengono una certa maggiore autonomia nei confronti dell'organizzazione centrale, di quanto

e i partiti politici in GB

non abbiano quelle degli altri Partiti: fissano con indipendenza l'ammontare delle sottoscrizioni, stabiliscono il proprio ordinamento interno, soprattutto esse hanno l'ultima parola per quel che riguarda la scelta dei candidati. Infatti il meccanismo del Partito prevede, per i futuri candidati alle elezioni, prima una scuola preparatoria, lo *Speakers Department*, nell'ambito della *National Union*, divisa in diversi rami, a seconda delle funzioni che gli oratori si apprestano a svolgere; segue la scelta, (*Adoption*) da parte della *Constituency Association*, che ha carattere definitivo, pur sottostando ad una serie di cautele che ne condizionano l'autonomia, ma non l'indipendenza. Le norme che la regolano sono dirette soprattutto ad evitare candidature sostenute esclusivamente da appoggi finanziari: così quella secondo la quale le *Constituency Associations*, sono responsabili per almeno il cinquanta per cento delle spese elettorali.

Talora la *National Union* invia alla *Constituency Association*, dietro sua richiesta una lista di eventuali candidati, senza carattere vincolante. Può però la *Constituency Association* scegliere un *local man* al di fuori della lista. Per queste scelte non controllate esiste una speciale commissione, *Standing Advisory Committee*, il cui compito è specialmente di assodare che il candidato non paghi alla *Constituency Association* una sottoscrizione annua superiore alle cento sterline; e che non paghi più della metà delle spese elettorali. Ma si deve osservare che gli stessi candidati, che non possono dare alla *Constituency Association* più di cento lire sterline all'anno possono sottoscrivere senza limitazioni, e contemporaneamente, alla *National Union*, col vantaggio della riservatezza, dato che la lista dei sottoscrittori al centro è nota sola ai *leader* del Partito.

Anche il Partito Liberale ha una sede centrale, *Headquarters*, a Londra, in cui si adunano i rappresentanti di tutte quelle *Constituencies*, in cui il Partito stesso è tanto forte da avere una organizzazione locale. A Londra risiede l'*Assembly*, composta dei delegati di ognuna delle Associazioni affiliate, le cui risoluzioni entrano nel programma ufficiale del Partito. Nel distretto elettorale, troviamo ancora la *Constituency Association* coi rispettivi organi: *Council* ed *Executive Committee*. Il Distretto Elettorale viene ancora suddiviso in aree con l'obiettivo di avere un *Committee* in ogni villaggio, in ogni *Ward* cittadina (unità per le elezioni amministrative).

Vi sono inoltre organizzazioni regionali, ognuna delle quali copre un gruppo di *Constituencies*: tutto il Paese è diviso in 11 *Areas* o Federazioni.

Nel Partito Liberale, oltre ad un periodo, e ad una corrispondente organizzazione, per la preparazione (*train-*

ing) dei candidati, esiste ancora una specie di valutazione preventiva, consistente in una serie di contatti che l'*Headquarters* del Partito, in una delle sue sezioni a ciò specializzata, prende con gli aspiranti candidati, quando questi ne manifestino l'intenzione.

E' sempre l'*Headquarters* che propone i nomi dei candidati al *meeting* della *Constituency Association*, ma non esiste per questa l'obbligo di scegliere solo fra i nomi così presentati: può anche scegliere al di fuori.

Riguardo agli impegni che il candidato deve sottoscrivere nei confronti del Partito, si ammette una certa elasticità. C'è la possibilità di dissentire in parte dal programma del Partito, purché gli elettori, che nel caso concreto dovrebbero votare per il candidato dissidente, ne siano messi al corrente con precisione.

Praticamente, tutte queste diverse organizzazioni agiscono nello stesso modo: in ogni *Constituency* la responsabilità per la condotta delle elezioni è affidata da ogni Partito al proprio *Electoral Agent*. Questo è il *factotum* del candidato; si occupa della propaganda, regola le spese della campagna su un particolare libretto di chèques, in modo da non superare il massimo consentito dalla legge, controlla l'operato dell'ufficio elettorale nella preparazione delle liste, sorveglia le operazioni elettorali, può ricorrere all'ordine giudiziario (*County Court*, *Supreme Court*) contro la decisione dell'ufficiale elettorale, può far obiezioni sullo svolgimento del computo dei voti e chiedere che si proceda ad un nuovo computo (*recount*) in caso di piccola maggioranza.

La funzione di ufficiale elettorale (*returning officer*) è generalmente svolta dal *Town Clerk* che assume diversa figura a seconda del tipo di elezione di cui si tratta. I suoi compiti sono in ordine di tempo:

1) *Delivery of the writ*, ordine proveniente dal Parlamento, e che costituisce come la causa delle nuove elezioni. Il *writ* viene restituito dopo la votazione col nome del vincitore.

2) Dichiarazione pubblica sulla data delle elezioni.

3) Accettazione della candidatura; per proporsi, un candidato deve ottenere un certo numero di firme di elettori qualificati e presentare questa *nomination paper* al *returning officer*, che ha l'obbligo di pubblicarla. Inoltre, i candidati debbono depositare 150 sterline (somma abbastanza elevata per evitare le *frivolous candidatures*), che vengono restituite solo quando il candidato, eletto, prenda possesso del seggio in Parlamento, oppure, se non eletto, abbia però ottenuto almeno 1/8 dei voti necessari.

4) Computo dei voti, subito dopo la chiusura delle elezioni.

5) Mantenimento del segreto: giacché, dato il tipo di scheda a madre e

figlia, è possibile nel sistema inglese controllare il voto di ogni individuo; ma ciò viene fatto solo dalla Corte in caso di contestazione.

Il periodo elettorale non ha una durata fissa; comincia per ogni candidato quando questo pubblicamente si definisce tale. In genere, l'annuncio di una futura elezione vien dato 3 settimane prima; queste, sommate alle altre 2 settimane precedenti, forma un totale di 5 settimane, nelle quali si svolge la campagna elettorale. Nelle *Constituency Associations*, i Partiti tengono un *adoption meeting*, in cui avviene la nomina formale del candidato, ed inoltre viene formulata la cosiddetta piattaforma elettorale: il programma del candidato tradotto in forma propagandistica e adattato alle situazioni locali.

Norme molto rigide esistono sul limite massimo raggiungibile in una campagna per le spese elettorali. La quota è stabilita in 5 o 6 *pences* a seconda che si tratti di borgo o di contea per ogni elettore del distretto: quindi una cifra molto precisa e, a sentir gli agenti elettorali, molto bassa. Sono stabilite pene severe per chi super questo limite (*over-expenses*): si giungono sino alla squalifica di un candidato eletto. Sappiamo già in che modo l'ammontare delle spese elettorali risulti cioè dalle ricevute dell'*Electoral Agent* però sarà interessante notare che part della campagna non viene computata per le spese elettorali: così tutta la propaganda fatta prima che avvenga la designazione ufficiale del candidato (che quindi viene fatta il più tardi possibile) ed in questo intervallo i candidati vengono chiamati « *in prospect* » (la loro posizione cioè è quella di individui invitati dal partito a presentare la propria candidatura, *when the proper time arrives*, quando giunga il momento di farlo). Anche tutta la propaganda generale per il programma di un partito, purché non ne sia indicato il candidato, gode di questa immunità. Notevole, anche a questo riguardo, il privilegio concesso ad ogni candidato di poter inviare, in franchigia (*fre postage*) un biglietto, di dimensioni definite, ad ogni elettore della propria *Constituency*. Non resta, per completare il quadro, che parlare della distribuzione, fra i partiti, della carta e della benzina, la cui suddivisione potrebbe far nascere discussioni e provocare, anche involontariamente, delle preferenze a tutto scapito dell'imparzialità delle autorità nei confronti delle parti in lotta. Così anche della assegnazione del tempo destinato alla propaganda dei partiti nelle trasmissioni radiofoniche.

In questi delicati problemi lo spirito di tolleranza ed il rispetto reciproco il *fair play*, sostituiscono il lavoro e i calcoli di una complicata burocrazia: infatti, sono i partiti stessi che si accordano fra di loro sulla quota parti di mezzi, cui ciascuno di essi ha diritto in base alla forza che si riconoscono. Si torna, cioè, al tradizionale « *agreement* », che tanta importanza ha nella vita inglese, anche nella vita pubblica.

La legge per la Costituente

Il 1. marzo il Governo ha inviato alla Consulta Nazionale, per il suo parere, lo schema di provvedimento legislativo contenente «integrazioni e modificazioni al D. L. Lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo alla Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche». E' il complesso delle disposizioni che traducono in norme giuridiche le soluzioni raggiunte dai Partiti al Governo dei rilevanti e delicati problemi costituzionali di transizione, dallo stato attuale alla Assemblea Costituente e per alcuni (Capo dello Stato ed esercizio dei poteri ese-

cutivo e legislativo), anche durante la Costituente stessa.

A ragione più forte, allorchè lo schema attuale sarà stato tradotto nel provvedimento definitivo e sarà stato emanato ed avrà così valore di legge, il primo decreto del 25 giugno 1944, dalla stessa integrato e modificato, avrà sostanza di Costituzione provvisoria dell'Italia, come l'ha denominato l'on. Ivanoe Bonomi, Capo del Governo che ebbe ad emanarlo (nella radiocollaborazione tenuta il 14 gennaio, pubblicata nel fascicolo 2 del 20 successivo).

Pubblichiamo integralmente il testo dello schema e la relazione che lo accompagna.

La relazione del Governo

Il primo atto legislativo deliberato a Salerno dal Governo democratico, dopo la liberazione di Roma, fu il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, che diede allo Stato la Costituzione provvisoria, da valere fino all'entrata in funzione della Costituzione definitiva che il popolo italiano dovrà darsi.

Il provvedimento si basò su questi principi fondamentali:

a) la proclamazione che le forme istituzionali sarebbero state scelte dal popolo italiano, che a tal fine avrebbe eletto un'Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato;

b) la tregua istituzionale fino alla convocazione dell'Assemblea Costituente;

c) la delega al Governo dell'esercizio del potere legislativo fino alla entrata in funzione del nuovo Parlamento.

Ad un successivo decreto fu riservata la disciplina dei «modi e delle procedure» della Costituente.

Non sono però mancate critiche sulla equivocità di alcune parti del provvedimento, onde il Governo è venuto nell'avviso di sottoporlo a riesame al fine di decidere se esso dovesse essere integralmente mantenuto ovvero modificato in qualche parte ed opportunamente integrato.

Fu così avanzata la proposta di abbinare alle elezioni per la Costituente un referendum popolare.

Accettato il concetto di far concorrere alla soluzione della questione un procedimento di democrazia diretta, si è discusso a lungo sul momento e sulle modalità dell'intervento diretto del popolo. E' stata infine accolta la soluzione che importa la più rapida decisione di un problema che turba profondamente la vita pubblica italiana, eliminando così lo stato di inevitabile disagio di una discussione sulla forma istituzionale, durante il mantenimento dell'attuale struttura dello Stato.

In relazione a tali premesse è stato redatto l'art. 1 dello schema che viene ora sottoposto all'esame della Consulta Nazionale.

L'adozione del referendum preventivo sulla questione istituzionale importa la necessità di modificare il decreto di Salerno nella parte concernente le funzioni di Capo dello Stato

fino alla entrata in funzione della nuova Costituzione.

In relazione alle esigenze del nostro Paese si è preferito, in caso di referendum favorevole alla forma repubblicana, di separare la figura del Capo provvisorio dello Stato da quella del Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo che nel brevissimo periodo fra la proclamazione dei risultati del referendum e l'insediamento dell'Assemblea Costituente, nel qual periodo la unione delle due cariche nella stessa persona è giustificata dalla ovvia necessità di evitare ogni interruzione nello svolgimento dell'attività statale.

Viceversa, nel caso di referendum favorevole alla Monarchia, può proseguire l'attuale regime luogotenenziale fino all'entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.

Si è già ricordato come in base al decreto fondamentale di Salerno, il Governo debba continuare ad esercitare il potere legislativo (ordinario) «finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento».

E' indubitato che i lavori dell'Assemblea Costituente non debbano essere intralciati dallo svolgimento dell'attività legislativa ordinaria; tuttavia è sembrato che il regime di assoluta separazione ed indipendenza fra potere legislativo ordinario e potere costituente meriti di essere sostanzialmente modificato. E' palese, infatti, la impossibilità che, durante la Costituente, l'attività del Governo sia svincolata dagli orientamenti e dal controllo di un'Assemblea che è diretta espressione della volontà popolare.

L'articolo 3 dello schema apporta quindi al sistema del decreto di Salerno le seguenti innovazioni:

a) sottrae alla competenza legislativa del Governo la materia dei trattati internazionali e la materia elettorale; la prima, perchè i vitali problemi, di cui il Paese attende la soluzione dal trattato di pace, debbono essere discussi dai diretti rappresentanti del popolo; la seconda, per l'importanza delle leggi elettorali, che rappresentano quasi una modalità di attuazione della nuova Costituzione;

b) rende responsabile il Governo di fronte all'Assemblea; il che importa la necessità che esso sia formato in

aderenza con le correnti politiche che risulteranno prevalenti e riposi sulla fiducia dell'Assemblea;

c) istituisce un ulteriore collegamento fra Assemblea e Governo, facoltando questa facoltà che è prevedibile sia largamente esercitata per i problemi di maggiore importanza) a sottoporre alla prima qualunque argomento sul quale ne ritenga opportuna la deliberazione.

Il carattere provvisorio dell'ordinamento costituzionale durante la Costituente ha suggerito la opportunità (anche su questo punto innovando al preesistente sistema) che i provvedimenti legislativi, che non sono di competenza dell'Assemblea, debbano essere sottoposti a ratifica del Parlamento, istituito in base alla nuova Costituzione.

Viceversa, viene — ed è ovvio — tenuto fermo il principio, già sancito nel decreto n. 151, dell'assoluta sovranità dell'Assemblea Costituente in materia costituzionale, salvo i limiti imposti dal risultato del referendum popolare sulla forma istituzionale. Si è, appunto per questo, evitato ogni accenno alle modalità ed ai termini per l'entrata in vigore della nuova costituzione, che dovranno essere stabiliti dalla stessa Assemblea.

L'articolo 4 dello schema costituisce una integrazione del provvedimento di Salerno, determinando la data ed il luogo della prima convocazione dell'Assemblea, la durata di questa e la disciplina del suo funzionamento, prima che l'Assemblea stessa ne stabilisca direttamente le norme.

L'art. 5 completa gli articoli precedenti: regolato l'esercizio delle funzioni di Capo dello Stato fino alla nuova costituzione, per il contenuto di esse non poteva che farsi riferimento all'ordinamento finora vigente in Italia, le cui disposizioni saranno osservate in quanto compatibili.

Di grande importanza è la norma contenuta nell'art. 7 dello schema che, portando alle sue ulteriori, logiche conseguenze, la tregua istituzionale, impone ai funzionari civili e militari dello Stato di assumere l'impegno di rispettare e di far rispettare il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente e stabilisce che gli impegni da essi precedentemente assunti non limitano la loro libertà di opinione e di voto.

La determinazione delle modalità tecniche per lo svolgimento del referendum viene infine delegata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri per la Costituente e per l'interno.

Il quesito se sottoporre a referendum anche le norme dello schema, concernenti la determinazione dei poteri e della durata della Costituente, è stato risolto in senso negativo.

Ammesso anche che siffatte determinazioni potessero in astratto non essere rispettate dall'Assemblea Costituente, se non sancite da un voto popolare, sono sembrate prevalenti le ragioni in senso contrario. Anzitutto, la complessità del quesito da sottoporre agli elettori importa la incertezza

nell'apprezzare il valore di un'eventuale risposta negativa, che può significare reiezione in blocco delle nuove norme, e per opposti motivi, come non accettazione di una parte soltanto di esse. Inoltre, è da rilevare che il decreto in esame importa un ampliamento delle attribuzioni dell'Assemblea, quali sono determinate dal decreto di Salerno; secondo il nuovo sistema l'Assemblea Costituente non si limita a deliberare la nuova Costituzione dello Stato, ma partecipa attivamente alla vita del Paese, risolvendone i maggiori problemi e controllando il Governo.

L'osservanza delle nuove disposizioni sarà affidata al senso di responsabilità dei singoli Partiti e degli uomini che saranno chiamati a risolvere i problemi della nuova struttura costituzionale.

Testo dello schema

ARTICOLO 1.

Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).

ARTICOLO 2.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronuncerà in favore della Repubblica, l'Assemblea Costituente nella sua prima seduta eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.

Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alle elezioni del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronuncerà in favore della Monarchia, continuerà l'attuale regime luogotenenziale fino all'entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova costituzione e sul Capo dello Stato.

ARTICOLO 3.

Durante il periodo della Costituzione e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione, il potere legislativo resta affidato al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.

Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.

Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente. Il rigetto di una proposta governativa da parte

Consapevoli di tale responsabilità, tutti i Ministri, che hanno partecipato alla deliberazione del progetto sottoposto all'esame della Consulta Nazionale, hanno preso impegno preciso e solenne di spiegare opera efficace, affinché i loro Partiti ne rispettino le disposizioni nello svolgimento dell'azione politica durante la Costituzione e nei confronti di questa.

È doveroso notare infine che le norme dello schema rappresentano un punto di incontro delle varie tendenze manifestatesi in seno al Governo, punto di incontro che qualche Partito ha accettato, non perché lo dividesse, ma soltanto per dar prova dello spirito di concordia che deve animare il Governo e per evitare che nuovi intralci importassero la conseguenza di un ritardo nella consultazione elettorale del Popolo italiano.

dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell'Assemblea.

ARTICOLO 4.

L'Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.

L'Assemblea decade il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.

Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno l'Assemblea Costituente applicherà il Regolamento interno della Camera dei Deputati in data 1° luglio 1900, e successive modificazioni.

ARTICOLO 5.

Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.

ARTICOLO 6.

I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell'articolo 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

ARTICOLO 7.

Prima che siano indette le elezioni della Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente.

Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.

ARTICOLO 8.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la Costituzione e per l'Interno, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, con facoltà di disporre che alla scheda di Stato, prevista dalla legge per le elezioni dell'Assemblea Costituente, siano apportate le modifiche eventualmente necessarie.

Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti segni.

Emendamenti della Consulta

Come è noto, la Consulta ha demandato l'esame dello schema ad una speciale Commissione presieduta dall'on. V. E. Orlando e composta dai Consultori: Luzzatto (segretario), Bergamini, Boeri, Cassandro, Facchinetti, Finocchiaro Aprile, Gonella, Grassi, Mazzoni, Palermo, Pietriboni, Reale Oronzo, Sereni, Tupini.

La Commissione si è riunita nei giorni 2-6 marzo (alla seduta del 4 marzo è intervenuto il Presidente del Consiglio) ed ha fatto propri i seguenti emendamenti:

1. emendamento all'art. 2: sostituire il primo capoverso col seguente: « Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronuncerà in favore della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della costituzione deliberata dall'Assemblea ».

Dopo il secondo capoverso aggiungere: « Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l'incarico per la formazione del nuovo Governo ».

2. emendamento all'art. 3: sostituire il primo capoverso col seguente: « Durante il periodo della Costituzione e fin alla convocazione del Parlamento a norma della nuova costituzione, il potere legislativo, per ciò che l'Assemblea non ritenga materia costituzionale resta delegato al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali le quali saranno deliberate dall'Assemblea ».

3. emendamento all'art. 4: sostituire il secondo capoverso col seguente: « L'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di 4 mesi ». Sostituire il terzo capoverso col seguente: « Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno l'Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei Deputati in data 1 luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922 ».

4. emendamento all'art. 7: sostituire tutto l'art. col seguente: « Entro il termine di 30 giorni dalla data del decreto legislativo che indice le elezioni per l'Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente. Il rifiuto

equivale a dimissioni. Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato».

La Commissione ha esaurito i suoi lavori nella seduta del 6 marzo ed ha

convenuto di raccomandare alla Consulta l'espressione di parere favorevole al provvedimento presentato dal Governo.

Relatore alla Consulta è stato l'onorevole V. E. Orlando.

Ecco il testo della sua relazione:

La relazione di V. E. Orlando

Colleghi Consultori! — L'atto che vi si presenta perchè esprimiate su di esso il vostro giudizio ha una solennità formale cui si può attribuire la qualificazione di storica, malgrado l'abuso che di questa parola si è fatto. Si tratta di un momento decisivo per la vita costituzionale d'Italia poiché tende a chiudere un periodo di gravi incertezze e di instabilità degli ordinamenti. Son questi venuti determinandosi sotto l'influenza di situazioni di fatto e quindi in una maniera alla quale non solo non corrisponde una organizzazione di poteri pubblici secondo norme prestabilite, ma gli elementi da cui in fatto derivano non sono fra loro collegati armonicamente, ma possono dar luogo a contrasti la cui risoluzione può solo avvenire, egualmente, in via di fatto, mancando una prestabilita distinzione di competenze.

Non è questa l'ora di soffermarsi su rimpianti, su recriminazioni, su accuse o difese, e in generale di esprimere giudizi intorno agli eventi traverso i quali si sono determinate quelle situazioni di fatto cui si è dianzi accennato. Non è già che si contesti la gravità storica e giuridica degli eventi stessi, ma egli è che la vostra Commissione intende riconoscere in via pregiudiziale che, in questo momento, quel che sommatamente importa, per un vitale interesse del Paese, è che si chiuda l'attuale periodo di provvisorietà e se ne inizi un altro normale e definitivo.

La situazione costituzionale d'Italia, dopo il crollo della tirannide fascista, appare come dominata da una legge di necessità, per cui non essendo possibile, secondo il vecchio motto, che un fatto possa divenire non fatto, i dati da cui la presente situazione discende si pongono come una realtà storica da cui non si può prescindere. In altri termini, costituiscono essi delle premesse che non dipende da noi di modificare e le cui conseguenze sono dentro certi limiti inevitabili.

Per ciò dicevamo come abbia per ora un valore puramente teorico nel campo del diritto e come eventualmente autorizzi soltanto riserve future nel campo della politica, tutta una serie di questioni che possono farsi circa le fasi successive attraverso le quali si è pervenuti alla formazione dell'attuale maniera di Governo. Si dovrebbe, infatti, cominciare dal determinare quella che fu la portata distruttiva della Costituzione d'Italia, durata dal 1860, per effetto della dittatura fascista, e poi esaminare il carattere da attribuire al Governo che seguì il crollo di quel regime, in una prima fase a Roma e in una seconda a Salerno, e poi il Regio decreto 5 giugno 1944, che istituì la Luogotenenza Generale, nei suoi rapporti con una pubblica dichiarazione fatta dal Re il 12 aprile 1944, e poi ricercare e possibilmente qualificare le trasformazioni che si sono venute verificando nelle forme di Governo durante il periodo Luogotenenziale, cioè dal 5 giugno 1944 sino ad ora, con la suc-

cessione al Ministero Badoglio del primo Ministero Bonomi, e poi del secondo, di quello Parri, e finalmente dell'attuale. Ma circostanza ancora più grave è questa: che tutti quei mutamenti sono stati accompagnati da successivi ingrandimenti del territorio nazionale su cui poteva estendersi l'azione, sia pure limitata, di un Governo civile italiano, per mezzo del progredire dell'avanzata degli eserciti alleati, col concorso delle nostre forze armate e dello stato insurrezionale dei partigiani, determinandosi così, nelle varie sezioni del territorio, stati diversi di sentimenti e di passioni, con le azioni e reazioni politiche che ne son conseguite turbando gravemente quello che dovrebbe essere l'equilibrio del sentimento politico fra le varie regioni. Le situazioni di fatto che corrispondono ad ognuna di queste fasi dan luogo a problemi i quali senza dubbio possono presentare un vivo interesse, come dicemmo, per la storia del diritto costituzionale italiano e per eventuali dibattiti di responsabilità politica attribuenti meriti o demeriti, ma che qui si tengono presenti soltanto perchè ne resti determinata, con quell'approssimazione che è sempre inseparabile dall'azione dei Governi, specialmente di fatto, la estrema complessità della maniera con cui l'attuale forma istituzionale si è venuta attuando in Italia. Ma non basta ancora. La rilevata complessità di eventi si complica e si moltiplica ancora più per un altro ordine di considerazioni, dalla cui determinazione in se stessa e nelle sue conseguenze non si può prescindere se non siano anche precisabili, e cioè della influenza che su questo periodo della nostra storia ha avuto la nostra situazione internazionale, in quanto il territorio dello Stato, nelle varie parti successivamente liberate dal nemico e ormai in quasi tutte, è stato sotto un regime di occupazione bellica, regolata da un armistizio con clausole le cui incidenze non sono precisamente determinabili.

Or in questo quadro delle varie circostanze per effetto delle quali si è determinata la situazione attuale, si inserisce una manifestazione avvenuta in forma di legge con un intento, dunque, volutamente normativo, circa il modo di dare al Paese il suo normale assetto costituzionale. Alludiamo al decreto Luogotenenziale dato in Napoli il 25 giugno 1944, poco dopo, dunque, liberata Roma e molto prima che fossero superate le linee che si frapponavano alla liberazione del resto d'Italia. Questo decreto, all'articolo 1, dichiara un principio che resta fermo e al di sopra di ogni discussione, cioè che la nuova Costituzione d'Italia deve derivare la sua autorità dalla volontà popolare. Quanto al modo di procedere, il decreto contiene i noti e notevoli articoli 1 e 4; il primo dei quali stabilisce che dopo la liberazione del territorio nazionale, il popolo italiano si scieglierà la forma costituzionale che intende adottare attraverso suffragio universale diretto e segreto,

riservando a successivi provvedimenti i modi e le procedure; mentre l'altro, il quarto, stabilisce che il Consiglio dei Ministri continuerà ad avere la competenza di emanare provvedimenti aventi forza di legge, finchè non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento. Il testo è ancor più il contesto di queste disposizioni non si può dire che si prestino ad una interpretazione chiara e sicura del contenuto loro: il che viene implicitamente riconosciuto nello stesso titolo di quello schema di provvedimento legislativo di cui per ora ci occupiamo e che si intitola appunto: «Integrazioni e modificazioni del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944».

Sono questi i dati i quali, giusta quanto fu detto, stanno come premesse da cui non si possa prescindere. Muovendo da esse, nella discussione generale del provvedimento che è seguita presso la Commissione, si pose di per se stessa una specie di questione pregiudiziale: se nell'approvazione del progetto concorressero motivi di necessità e di urgenza capaci eventualmente di prevalere su altre considerazioni tendenti ad introdurre delle modificazioni più o meno essenziali. Avvertiamo subito che questa pregiudiziale cui si allude sarebbe di fatto, non di diritto, volendosi con ciò dire che la Commissione in tanto ne ammette l'esistenza in quanto riconosce in ciò la ragione di una utilità superiore, nell'interesse del Paese. Questa pregiudiziale, inoltre, è relativa, non assoluta, volendosi con ciò dire che questo autolimita che la Commissione pone al modo di adempiere il suo compito non potrebbe riguardare un punto che apparisse essenziale, come reciprocamente, non impedirebbe di introdurre modificazioni la cui portata abbia un carattere particolare di un semplice emendamento formale.

Questi criteri la vostra Commissione ha creduto di accogliere come guida della discussione ed esame del provvedimento, pervenendo ad una conclusione favorevole al complesso di esso, salvo emendamenti su punti che ad essa non sono apparsi di una portata sostanziale. Nella sua maggioranza la Commissione ha creduto che sia dovere prevalente nell'ora che si traversa, di chiudere questo periodo che si è anche troppo prolungato, sia pure per quello stato di necessità cui si è alluso dianzi.

Non si può infatti non avvertire spontaneamente e profondamente il senso di disagio del prolungarsi di uno stato di cose cui mancano le due più essenziali condizioni di cui abbisogna il Governo di uno Stato nell'ordinamento che ne stabilisce le regole e la disciplina: la stabilità da un lato, la legittimazione dall'altro. La vita dei popoli, secondo quell'ordine che è conforme a natura, si svolge sub specie aeternitatis. Caduche sono invece, senza dubbio, le istituzioni politiche, come ogni cosa umana: ma è tanto più forte e benefico un ordinamento quanto più esso si dimostra capace di prolungarsi indefinitamente, lasciando al tempo di adattare le istituzioni vigenti alle necessità sopravvenienti, le une e le altre per gradi successivi. Il senso istintivo che tutti i popoli hanno di questa necessità fa sì che in generale i Governi di essi professino una loro fede nella continuazione indefinita della loro autorità e i popoli più grandi sono quelli che questo scopo hanno saputo raggiungere. Se le forme democratiche hanno

invece fama di riuscire meno bene delle altre ad assicurare la stabilità dei loro istituti, si fa opera di buona democrazia dimostrando esser possibile il contrario. Or nessuno può disconoscere che questa prima condizione manca al Governo attuale appunto perchè la durata di esso è sottoposta ad una specie di condizione risolutiva per cui la cessazione dei suoi poteri deve avvenire più o meno presto, ma ineluttabilmente.

Manca altresì l'altro elemento della legittimazione. Per il proposito annunziato in principio, noi vogliamo evitare ogni disquisizione teorica che tenda ad illustrare i caratteri propri di quella forma di Governo che si è venuta costituendo; certo è che, per ciò che riguarda la condizione della legittimazione di essa, non si può dire che esista un titolo capace di eliminare ogni discussione sull'argomento, a meno che non sia quello della necessità. Né noi siamo indotti a negare a priori ogni valore a questo titolo, né vogliamo, come del resto abbiamo detto di sopra, anticipare il giudizio della storia sui casi avvenuti e sugli uomini che vi han partecipato, giudizio, che potrà anzi esser favorevole se, come è giusto, nel giudizio stesso si terrà conto della gravità formidabile delle difficoltà incontrate. Vi sono, nella storia, situazioni che possono superare l'altezza degli uomini che debbono affrontarle, senza che questi ne restino per ciò sminuiti.

Ma tutto ciò non toglie che su tutti i titoli di legittimazione di un Governo, quello della necessità è sempre contestabile per l'elemento soggettivo che ne è inseparabile quando si tratta di riconoscere se veramente si versi in quello stato. Da ciò la peggiore delle condizioni politiche e giuridiche in cui un paese possa trovarsi e cioè che i provvedimenti del Governo non possono soltanto essere discussi sotto l'aspetto della loro convenienza ed opportunità, ma anche sotto quello della legittimità del potere da cui emanano. Parlando da uomini politici ad una Assemblea politica, sarebbe veramente fuor di luogo insistere sulla dimostrazione degli effetti veramente infausti di una tale possibilità, né quindi occorre soffermarsi ancora sulla dimostrazione della necessità di apportarvi un rimedio con la maggior rapidità possibile.

L'evidenza di queste ragioni, nel senso dell'urgenza di pervenire ad una risoluzione, non esclude tuttavia, come abbiamo detto, che esse vadano subordinata alla dimostrazione che il danno che si teme possa provenire dall'approvazione del provvedimento apparisca superiore a quello di una radicale riforma o del rigetto di esso. Alla quale conseguenza si perviene pure nel caso in cui il provvedimento stesso ripugni insuperabilmente alla fede politica che si professi.

Or sotto questo aspetto non si può dire che alcuna di queste condizioni sia stata ritenuta efficiente dalla vostra Commissione. Sul punto veramente essenziale, e cioè che il giudizio sovrano sul nuovo ordinamento sia affidato al popolo stesso, si può affermare che nessuna voce discorde si sia levata, non diremo nella Commissione, ma anche da parte di tutti i partiti e di tutte le tendenze. La controversia che più vivamente si è agitata riguarda invece l'abbinamento, contenuto nell'articolo 1, del cosiddetto referendum sulla forma costituzionale dello Stato con la elezione dell'Assemblea costituente.

Si potrebbe per vero considerare come fondamentale la questione se il nuovo assetto costituzionale che il popolo italiano è chiamato a darsi, debba procedere esclusivamente attraverso l'elezione di una Assemblea costituente o esclusivamente attraverso un plebiscito o referendum popolare. Or il progetto a noi presentato ha risolto tale questione per mezzo del concorso di ambedue le forme, con una votazione contemporanea. Il popolo da un lato deciderà circa la forma istituzionale dello Stato, e nel tempo stesso procederà alla elezione dei Deputati che formeranno l'Assemblea costituente.

Gli avversari di questa disposizione fondano una prima obiezione formale sul decreto del 25 giugno 1944, interpretato nel senso che, secondo essi, la nostra costituzione dovesse provenire esclusivamente da una Assemblea costituente, negando l'opportunità del referendum. A questa obiezione tuttavia sembra che possano opporsi due facili repliche. La prima è che, rimanendo costante quella stessa fonte del diritto che generò il primo provvedimento, non si comprende perchè non possa dalla medesima fonte derivare una modificazione di esso quando il decorso del tempo ed un ulteriore più approfondito esame ne metta in evidenza qualche manchevolezza. In secondo luogo poi lo stesso confronto fra l'articolo 1 e l'articolo 4 mostra che una interpretazione che dia luogo ad una loro conciliazione non è sicura: il risolvere anticipatamente i possibili dubbi in materia così delicata sembra cosa degna di approvazione e non di censura.

Posto ciò, se anche voglia riconoscersi nella disposizione contenuta nel provvedimento in esame una duplicazione dell'appello rivolto alla volontà popolare, non si comprende davvero perchè di ciò potrebbero dolersi coloro, fra cui indubbiamente i colleghi che hanno sollevato questo ordine di obiezioni, i quali si dichiarano interamente devoti al principio della sovranità popolare. Nella peggiore ipotesi si tratterebbe di una maggiore solennità con cui si tende a risolvere una questione fondamentale: cosa che non può certo determinare una ripugnanza e tanto meno così profonda da rendere preferibile l'abbandono del progetto con tutte quelle conseguenze di nuove incertezze e di nuovi ritardi che diciamo essere da scongiurare. Ma una più sottile disamina dimostra che questa disposizione non soltanto non presenta nulla di ripugnante, ma, al contrario, deve ritenersi opportuna ed utile. Le critiche che si fanno alla duplicazione di quella manifestazione di volontà sarebbero assai più fondate se qui si trattasse di una deliberazione che un popolo volesse prendere con assoluta indipendenza da tutti i suoi precedenti storici. Il caso attuale d'Italia è ben diverso, appunto per ragioni storiche che si intendono di per se stesse. La questione della qualità del Capo dello Stato non si presenta come una tesi astratta; ma, al contrario, essa non può non eccitare più particolarmente lo stato di passione dei vari partiti contrastanti. Anche solo per ciò, è preferibile che questa questione arrivi alla Costituente già definita: il che è poi ancora più desiderabile in quanto questa prima risoluzione servirà a risolvere una pro-

blema la cui natura e le cui incidenze sono tali da non consentire alcun rinvio, cioè la stabile costituzione di un potere esecutivo di cui non si può assolutamente fare a meno, anche qui per ragioni la cui evidenza è intuitiva.

In considerazione appunto di quel valore veramente essenziale che deve riconoscersi alla disposizione dell'articolo 1, in quanto abbina il referendum con la elezione dell'Assemblea costituente, ebbe luogo nel seno della Commissione un più vivo contrasto da parte dei Consultori Boeri, Facchinetti e Reale, i quali, pur convenendo nella necessità di procedere con la massima possibile urgenza alla consultazione del corpo elettorale, han dichiarato il proprio dissenso particolare, per quanto riguarda proprio l'articolo 1. Su questo punto i Consultori suddetti hanno riassunto il loro pensiero in queste proposizioni che qui si trascrivono nella loro forma testuale:

« Si vuole riaffermare l'avversione al sistema del referendum, avvertendo peraltro che lo stesso, venendo a porre al centro della lotta elettorale la funzione e la persona del Luogotenente, impone che dal momento dell'apertura della campagna elettorale fino a quello della convocazione dell'Assemblea costituente, altri lo sostituisca in quelle funzioni. Si deve osservare in proposito che la permanenza del Luogotenente ha la propria base nel patto di tregua istituzionale, patto che per effetto della stessa apertura della campagna elettorale verrà a cadere ».

Come si vede, l'avversione dichiarata al sistema del referendum (al qual proposito valgono le cose dette di sopra per giustificare, come si confida, la diversa opinione cui pervenne la maggioranza della Commissione approvando l'articolo 1) si concentra sopra un punto di cui non si può negare certo l'importanza, ma che per se stesso sussisterebbe anche se si abbandonasse il referendum e si affidasse tutta la decisione sulla futura costituzione alla sola Assemblea costituente. Affermata così l'indipendenza delle due questioni, l'argomento su cui si concentrano le riserve di sopra esposte, è evidente che fa parte di quel complesso di accordi quali erano già maturati quando ebbe luogo la pubblicazione del decreto del 25 giugno 1944. La continuazione in carica degli organi di Governo per la necessaria continuità della vita dello Stato era prevista, per questa parte chiaramente, dagli articoli 4 e 5 di quel decreto. Si vuol con ciò dire che la preoccupazione ora manifestata a proposito del nuovo disegno continuerebbe a sussistere anche se il disegno stesso non fosse approvato.

Ad ogni modo, anche indipendente mente da tutto ciò, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di appurare egualmente il testo ed il contenuto degli articoli così come furono proposti, per riguardo a quelle ragioni di carattere generale cui più volte si è accennato.

Con l'anzidetto si confida di aver assolto, sia pure fra le difficoltà derivanti dall'urgenza, il compito di dar conto dei lavori della Commissione per ciò che riguarda la parte general di essi. Resterebbe a dire degli emendamenti proposti dalla Commissione. Quelle ragioni di urgenza che han

LA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Il Consiglio dei Ministri, in alcune sedute tra la fine dello scorso febbraio ed il principio del corrente marzo, ha coordinato e definito il testo della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente. Rimandando il lettore alla pubblicazione fatta sul fascicolo 4/1945 (20 dicembre) dello schema redatto dalla Commissione costituita presso il Ministero per la Costituente, ed al resoconto delle sedute della Consulta pubblicato nei fascicoli 5 e 6 precedenti (10 e 28 febbraio), diamo qui notizia dettagliata dei punti di maggiore rilievo politico e tecnico del testo definitivo.

Le innovazioni, rispetto al progetto ministeriale, che era stato inviato alla Consulta Nazionale per il parere consultivo, riguardano principalmente la obbligatorietà del voto e le sue sanzioni, l'ampiezza delle circoscrizioni elettorali, la istituzione di un collegio unico nazionale e la utilizzazione dei voti residuali.

Mentre nell'art. 1 del progetto preliminare era detto che «...L'esercizio del voto è un dovere» senza tutta-

premuta vivamente sui lavori della Commissione e lo scadere di termini senza di cui questa relazione non potrebbe essere stampata e distribuita utilmente, fan sì che manchi il tempo materiale, anche se breve, occorrente per soffermarsi sulla illustrazione di essi. Il danno di tale omissione è peraltro trascurabile, poiché, al di sopra dei contrasti più o meno vivi che si sono manifestati nelle opinioni personali dei singoli componenti la Commissione, è prevalso, nel sentimento dei Commissari, e con ancora maggiore intensità presso quelli indicati dai partiti rappresentati nel Governo, quello spirito di concordia onde, con sacrificio reciproco, si è pervenuti all'accordo intorno al provvedimento di cui si tratta. Prevalsero, insomma, quelle alte ragioni che da un punto di vista ancora più generale sono state lungamente sviluppate nella presente relazione per giustificare le conclusioni cui la Commissione è pervenuta. Nessuno dunque degli emendamenti apportati ha carattere e portata essenziali, ed anzi, in generale, si può dire che essi non diedero luogo ad apprezzabili contrasti e che la loro approvazione fu unanime. Per ciò stesso il significato di essi si presenta immediatamente chiaro attraverso un semplice confronto dei due testi. Se qualche dubbio, ciò malgrado, rimanesse, i dovuti chiarimenti si potranno dare nella discussione orale.

Resta da segnalare una lacuna che non darebbe luogo ad emendamenti, ma bensì ad una integrazione del testo. Non sono, infatti, previsti l'organo e la procedura attraverso i quali dovrebbe avvenire la proclamazione del totale risultato della votazione per referendum, mentre la parte relativa alla proclamazione, per ciò che riguarda l'Assemblea costituente, si contiene nella legge elettorale.

La Commissione, pertanto, ha creduto di limitarsi ad una semplice segnalazione di tale lacuna al Presidente del Consiglio, il quale, convenendo nel pensiero manifestato, dichiarò che il Governo avrebbe direttamente provveduto, sia in questa stessa sede, sia nella legge elettorale,

via stabilire alcuna sanzione per chi si astenesse, nel testo definitivo è stata chiarita la necessità di rendere obbligatorio il voto, stabilendosi che: «L'esercizio del voto è un obbligo, al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese nel momento decisivo della vita nazionale.

«L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Costituente, senza giustificato motivo, sarà esposto per la durata di un mese nell'albo comunale.

«Per il periodo di cinque anni la menzione « non ha votato » sarà iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si sia astenuto dal voto senza giustificato motivo ».

Non si è, infatti, ritenuto di accettare la proposta fatta dalla Consulta Nazionale (art. 73 quater del progetto), nella quale era prevista una pena pecuniaria di L. 500, aumentata, per coloro che risultassero iscritti nel ruolo dell'imposta complementare, di un decimo dell'ammontare dell'imposta medesima.

Per quanto riguarda l'ampiezza delle circoscrizioni, è stato abbandonato il criterio della circoscrizione regionale, per giungere alla fissazione di collegi più ristretti, costituiti da una o

più provincie, secondo la seguente tabella:

Costituito il collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residuali, doveva evidentemente abbandonarsi il metodo d'Hondt, metodo che elimina automaticamente i resti e che è stato sostituito con il metodo del quoziente. Tale metodo consiste nel dividere il numero dei voti validi di tutto il collegio per il numero dei seggi della circoscrizione, ottenendosi così il quoziente elettorale, e nell'attribuire a ciascuna lista tanti seggi, per quante volte la cifra di lista contiene il quoziente stesso. E' evidente che se si aumenta il divisore (numero dei seggi) si ottiene un quoziente elettorale più basso e conseguentemente un numero minore di voti residuali; e se sono minori i resti, minore sarà anche il numero di seggi attribuiti alla lista nazionale, in quanto si consente di assegnare il maggior numero di posti possibile ai singoli collegi circoscrizionali. Stabilisce perciò la legge che la determinazione del quoziente sia fissata prendendo per base il numero dei seggi di ogni singolo collegio aumentato di uno, ove tali seggi siano inferiori a 20 e aumentato di due ove superino tale limite. Peraltro, qualora in questi ultimi grandi collegi il quoziente condu-

COLLEGI	Popolazione	Quozienti	Resti	Seggi
I - Torino - Novara - Vercelli	2.074.305	27	49.305	28
II - Cuneo - Alessandria - Asti	1.348.374	17	73.374	18
III - Genova - Imperia - La Spezia - Savona	1.466.915	19	41.915	20
IV - Milano - Pavia	2.667.703	35	42.703	36
V - Como - Sondrio - Varese	1.040.903	13	65.903	14
VI - Brescia - Bergamo	1.350.381	18	381	18
VII - Mantova - Cremona	777.492	10	27.492	10
VIII - Trento - Bolzano	669.029	8	69.029	9
IX - Verona - Padova - Vicenza	2.150.100	28	50.100	29
X - Venezia - Treviso	1.199.703	15	74.703	16
XI - Udine - Belluno	938.003	12	38.003	12
XII - Trieste e Ven. Giulia - Zara	977.257	13	2.257	13
XIII - Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì	1.819.659	24	19.659	24
XIV - Parma - Modena Piacenza - Reggio Emilia	1.519.062	20	19.062	20
XV - Firenze - Pistoia	1.064.182	14	14.182	14
XVI - Pisa - Livorno - Lucca - Apuania	1.139.817	15	14.817	15
XVII - Siena - Arezzo - Grosseto	774.014	10	24.014	10
XVIII - Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno	1.278.071	17	3.071	17
XIX - Perugia - Terni - Rieti	897.505	11	72.505	12
XX - Roma - Viterbo - Latina - Frosinone	2.479.963	33	4.963	33
XXI - Aquila - Pescara - Chieti - Teramo	1.201.536	16	1.536	16
XXII - Benevento - Campobasso	691.503	9	16.503	9
XXIII - Napoli - Caserta	2.241.708	29	66.708	30
XXIV - Salerno - Avellino	1.151.689	15	26.689	15
XXV - Bari - Foggia	1.539.573	20	39.573	21
XXVI - Lecce - Brindisi - Taranto	1.102.503	14	52.503	15
XXVII - Potenza - Matera	543.262	7	18.262	7
XXVIII - Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria	1.771.651	23	46.651	24
XXIX - Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna	2.059.205	27	34.205	27
XXX - Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta	1.940.873	25	65.873	26
XXXI - Cagliari - Sassari - Nuoro	1.034.206	13	59.206	14
XXXII - Valle d'Aosta	83.455	1	8.455	1
ITALIA	42.993.602	558		573

ca al risultato di attribuire tutti i posti fissati per il collegio in modo da non lasciare alcun seggio da coprire con l'utilizzazione dei resti, il quoziente circoscrizionale si determina (analogamente a quanto avviene nei piccoli collegi con meno di 20 seggi) in base alla formula $n + 1$.

Al collegio unico nazionale possono concorrere liste presentate da non meno di 12 delegati effettivi di liste (due per ogni lista circoscrizionale) aventi lo stesso contrassegno che assumerà la lista per il collegio unico nazionale e comprendenti un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni. E' da tenere altresì presente che la candidatura non si può accettare per la sola lista nazionale, ma si deve anche accettare in almeno un collegio circoscrizionale e che nessun candidato può esser compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Per la presentazione delle liste al collegio unico nazionale, dispone l'articolo 17 che «Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono esser presentate alla cancelleria, che è costituita in ufficio centrale nazionale, della Corte di Cassazione non più tardi delle ore 16 del 30° giorno anteriore a quello della votazione con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti dei candidati e le dichiarazioni di presentazione dei delegati di lista».

Altra importante innovazione è quella riguardante i voti di preferenza, sia per quanto riguarda il loro numero, che per quanto riguarda la loro efficacia. Mentre infatti nel vecchio progetto ministeriale il numero dei voti di preferenza variava da 1 a 3, il nuovo art. 45 dispone che nei collegi aventi un numero di seggi non inferiore a 15 si possono attribuire due voti di preferenza e negli altri collegi se ne possono attribuire tre. Quanto alla loro efficacia è stato completamente abolito il *quorum*, il coefficiente, cioè, per la loro validità (*quorum*, che già in sede di discussione alla Consulta Nazionale era stato ridotto da 1/5 dei voti di lista a 1/10 del quoziente circoscrizionale), stabilendosi che *qualsiasi* voto di preferenza sia idoneo a spostare l'ordine di precedenza stabilito dal comitato presentatore di lista.

Circa l'elettorato attivo, all'ultimo comma dell'art. 6, è stata accolta l'aggiunta, proposta dalla Consulta, per cui non si ha privazione del diritto elettorale per coloro che prima del 10 giugno 1940 abbiano assunto un deciso atteggiamento contro il fascismo.

Dall'eleggibilità, poi, sono stati esclusi i podestà di tutti i comuni, mentre nel progetto preliminare governativo tale esclusione era limitata ai podestà dei soli comuni capoluoghi di provincia. Sono stati altresì esclusi tutti i magistrati nella circoscrizione della loro competenza (e non solo quelli addetti all'ufficio del P. M. come stabilito nel progetto ministeriale) disponendosi però che siano eleggibili quelli delle giurisdizioni superiori.

Altre innovazioni, infine, riguardano le disposizioni speciali per il collegio «Val d'Aosta» e le norme penali.

Sanzioni penali: l'ex art. 66, nel cui capoverso si comminavano pene con-

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

LA COMMISSIONE ECONOMICA

Continuano gli interrogatori di esperti e studiosi da parte della Commissione Economica costituita presso il Ministero per la Costituente. Diamo notizia dei più recenti.

La Sottocommissione per l'agricoltura ha udito il 1° marzo il commendator Pedrocchi, Consigliere di Stato, sui temi: «Problemi agrari in genere, bonifica in particolare» e il giorno 7 corrente il prof. Aldo Ramadoro, in particolare sulla bonifica.

La Sottocommissione per il credito e l'assicurazione ha interrotto il 28 febbraio il dott. Vismara, direttore centrale della Banca dell'Agricoltura, sul tema: «Credito agrario». Il 1° marzo è stato udito il dott. Scaretto, direttore della Banca Scaretto, sugli argomenti: «Questioni creditizie generali». (Il dott. Scaretto ha riferito specialmente sulla situazione relativa agli Stati Uniti d'America) e Banche Provinciali).

Il giorno 4 marzo è stato interrogato il dott. Marelli, direttore centrale del Banco di Roma su: «Il mercato finanziario italiano» e sui problemi del credito in generale.

Dalla Sottocommissione per la moneta, il 27 febbraio, è stato udito il prof. Solfini, sui temi: «Regime delle valute; Ordinamento monetario; Risanamento monetario». Il 28 febbraio il dott. Jaschi ha conferito sugli stessi argomenti.

Il 1° marzo è stato udito il gr. uff. dott. Masi, in particolare sui problemi: «Regime delle valute; Risanamento monetario; Ordinamento monetario; Regime d'importazioni ed esportazioni; Bilancia dei pagamenti e bilancia commerciale».

Il 4 marzo, il dott. Ernesto Mannelli ha conferito sui temi: «Regime delle valute», «Ordinamento monetario» e «Risanamento monetario».

Hanno avuto inoltre inizio gli interrogatori da parte della Sottocommissione per l'industria. Il giorno 5

corrente l'ing. Sinigaglia, presidente della «FINSIDER», è stato udito sui problemi dell'industria in generale, e il giorno 6, il prof. Leopoldo Piccardi, consigliere dell'ARAR, sui problemi dell'IRI. Inoltre, l'ing. Giovanni Silva, consigliere delegato della CONIEL, ha conferito il giorno 6 sui problemi dell'industria elettrica.

Nei prossimi giorni gli interrogatori della Sottocommissione avranno luogo a Milano.

Diamo ora i nomi degli esperti che la Sottocommissione per la Finanza ha interrogato a Milano sui problemi di loro competenza:

Il giorno 25 la Sottocommissione ha udito il prof. Ernesto D'Albergo sugli argomenti: Bilancio dello Stato, Debito pubblico, Ordinamento finanziario degli enti autarchici, Sistema tributario.

Il 26 febbraio è stato sentito il prof. Giovanni Barbara sull'argomento «Sistema tributario» (questionario n. 7).

Il 27 il prof. Enrico Allorio della Università di Padova ha riferito sul tema: «Garanzie giurisdizionali del cittadino in materia tributaria» contemplato nel questionario n. 7.

Lo stesso giorno è stato udito il prof. Egidio Tosato dell'Università di Milano su: «Formazione delle leggi finanziarie» e «Controllo della gestione finanziaria».

Indi il prof. Gino Borgatta, della stessa Università, sulla formazione delle leggi finanziarie, il bilancio dello Stato, il debito pubblico, l'ordinamento finanziario degli enti autarchici, il sistema tributario.

Il giorno 28 il prof. Domenico Dell'Olio ha risposto sulle garanzie giurisdizionali del cittadino in materia tributaria e sul sistema tributario.

Sui medesimi argomenti ha riferito anche l'avv. Edoardo Maino.

Infine il Direttore dell'Istituto di Finanza di Pavia prof. Benvenuto Griziotti ha detto della formazione delle leggi finanziarie, del bilancio dello Stato, del Debito pubblico, dell'ordinamento finanziario degli enti autarchici, del sistema tributario.

Il 1° marzo la sottocommissione ha terminato con l'interrogatorio del prof. Valentino Dornedò, dell'Università di Torino sul Bilancio dello Stato e sul debito pubblico; del prof. Angelo Angelelli, membro della Direzione della S. A. Montecatini, che ha sviluppato i temi: «Garanzie giurisdizionali del cittadino in materia tributaria», e «sistema tributario»; infine, dell'Ispettore compartimentale delle imposte di Milano, comm. Andrea Tudisco, che è stato sentito circa il sistema tributario.

tro i ministri del culto che influissero sugli elettori costringendoli a votare a favore o contro una determinata lista, o ad astenersi dal voto, è stato sostituito col nuovo art. 70 formulato nel seguente modo:

«Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque è investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopri a costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'estensione, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000».

Rassegna della stampa

FORME DI GOVERNO

L'argomento delle forme di governo non è stato molto discusso sulla stampa ed i non molti articoli pubblicati, che, quasi tutti, prendono spunto dal libro di G. Rizzo, «*La Repubblica presidenziale*» si sono limitati a un esame comparativo fra le due forme, parlamentare e presidenziale. Secondo L. Einaudi (*Nuova Europa*, 31 dicembre 1944), i due sistemi non sono poi tanto lontani fra loro come la dottrina classica vorrebbe far credere. In base ad essa, scrive l'autore, sarebbe parlamentare quel governo che nasce in virtù di un voto di fiducia della Camera elettiva e muore in conseguenza di un voto di sfiducia della stessa Camera. Presidenziale quello che trae la sua autorità dal voto diretto degli elettori ed è in rapporto col potere legislativo solo attraverso «*amici*» ufficiosi del presidente.

Ma la realtà storica è assai diversa. In Inghilterra, per esempio, la Camera dei Comuni oggi non ha più il potere di fare e disfare i Governi col sistema dei voti di fiducia, ma ha solo il compito, sia pure importantissimo, di incitamento e di critica all'operato del Governo. Chi fa le crisi è quell'entità indefinibile che si chiama opinione pubblica; la crisi non può nascere dalla Camera in quanto i membri della maggioranza e della minoranza sono legati da una specie di giuramento di fedeltà rispettivamente verso il primo ministro e il capo dell'opposizione; impegno che non possono violare senza rimanere squalificati per sempre. Ciò trova la sua giustificazione razionale nel fatto che con la complicazione della vita moderna la macchina amministrativa e legislativa deve lavorare incessantemente e ha bisogno di un capo che vi metta ordine. La figura del primo ministro è così sorta ed è ingigantita trasformandosi in quella di un vero capo popolare che governa sinché gli elettori gli conservino fiducia, indipendentemente dall'atteggiamento verso di lui dei membri della maggioranza.

Questa trasformazione del governo parlamentare, divenuta in sostanza governo del primo ministro, fa sì che questa forma di governo si accosti sempre di più, benché la «*dottrina*» le consideri ancora assai differenti, a quella presidenziale degli Stati Uniti: unica distinzione che forse sopravviverà, conclude l'autore, è che il tipo americano è rigidamente codificato nella legge scritta, mentre il tipo del primo ministro inglese è legato dalla sola consuetudine. Anche G. De Ruggero (*Nuova Europa*, 9 settembre 1945) pone in rilievo come in Gran Bretagna negli ultimi decenni ci si sia avvicinati, gradualmente ma fortemente alla forma del regime presidenziale americano. Relativamente alla forma di governo da dare all'Italia, il De Ruggero afferma che se è vero che una forma puramente presidenziale può dare un governo forte al nostro Paese è pure vero che, data la natura centralizzata dell'organismo statale, ciò che più conta, data la recente esperienza dittatoriale che esercita, in virtù di ricordi non cancellati e di esigenze nuove che potrebbero riconfermarla, una suggestione sul nostro popolo, il regime presidenziale potrebbe degenera-

re in dispotismo. D'altra parte il regime parlamentare come era attuato nell'Italia prefascista, se ristabilito, comporterebbe la tirannia dei partiti e la debolezza del governo ad essi soggetto. L'autore si dichiara perciò favorevole a una forma di governo mista, che non è però una pura astrazione dottrinale, ma un processo storico «*in fieri*». Per l'attuazione di questa forma mista è indispensabile una riduzione del numero dei partiti e una conseguente maggiore concentrazione delle forze politiche, in modo che un leader di queste forze, una volta al potere, possa imprimere un indirizzo unitario al Governo della nazione.

Secondo C. Mortati (*Politica d'oggi*, 30 settembre 1945) ogni forma di governo, risultante dalla diversa distribuzione dei poteri intorno ad un organo centrale tenuto alla determinazione dell'indirizzo politico generale ed al coordinamento dei vari organi intorno all'indirizzo stesso, si presenta legata alla forma dello Stato, in quanto è questa a determinare la distribuzione stessa nel modo che appare richiesta dal fine politico fondamentale. Tenendo presente questo rapporto di dipendenza appare spiegabile come forme di governo analoghe in paesi diversi funzionino diversamente, determinando un distacco tra costituzione legale e costituzione reale e, viceversa, forme diverse funzionino analogamente quando esista un'identità negli interessi politici fondamentali e sussista una somiglianza di condizioni ambientali.

Circa la possibilità di trapianto del regime presidenziale fuori dell'ambiente in cui è sorto, l'Autore fa notare che esso è considerato normalmente come il sistema migliore per garantire la stabilità e l'autorità dell'azione di governo, riflettendo, nello stesso tempo, direttamente in questa, gli orientamenti espressi dal corpo elettorale. Ma il funzionamento di questa forma di governo è condizionato da un complesso di elementi relativi, da una parte, all'organizzazione dei partiti, che se pur non è necessario siano due, devono rendere possibile la chiara designazione di indirizzo, dall'altra, al complesso di garanzie contro il pericolo che può discendere dal prepotere dell'organo presidenziale.

Quando si risalga dalle forme e dalle modalità strutturali dell'ordinamento presidenziale alla sostanza vitale che le anima e le piega ai propri fini, si può constatare l'analogia di queste forme con altre, che sembrano costruite su basi diverse ed hanno avuto diverso svolgimento, come ad esempio, il sistema parlamentare a primo ministro. La somiglianza di funzionamento tra queste due forme, promossa dalla identità delle situazioni che si determinano nell'organizzazione delle forze politiche, conduce alle stesse esigenze di garanzie contro i pericoli derivanti dal prepotere del primo ministro, garanzie che non sono tanto nell'esistenza di un capo dello Stato e eppure nell'esistenza di un tribunale costituzionale, quanto soprattutto, nello stesso assetto complessivo delle istituzioni sociali. In sostanza, conclude l'A., l'elemento che fa confluire le due forme è la partecipazione più diretta del corpo elettorale alla direzione politica dello Stato.

G. D. Ferri (*La Costituente*, 15 dicembre 1945) afferma che per poter colpire e fermare nei suoi elementi caratteristici, strutturali e funzionali, la forma repubblicana presidenziale, è necessario rifarsi alla *formula politica*, cioè a quell'insieme di principi che stanno alla base di un determinato ordinamento. La *formula politica* degli Stati Uniti d'America è la risultante della combinazione del principio liberale e di quello democratico: il primo, importante la garanzia della minoranza, il secondo il governo della maggioranza; l'uno e l'altro limitandosi e condizionandosi a vicenda. Alla luce di questa formula vanno considerate e assumono netto rilievo di contorno le altre caratteristiche dello Stato nord americano, quale risultò determinato nella costituzione dell'87: Stato costituzionale fondato sulla pluralità, l'indipendenza e l'equilibrio degli organi costituzionali; Stato negativo non ingerentesi nel campo dell'attività economica sociale; Stato federale risultante da un insieme di Stati aventi ognuno i propri diritti nei loro rapporti reciproci e in quelli con lo Stato centrale. Ma ad evitare che un sì fatto ordinamento costituzionale si risolvesse in un ordinamento negativo, con generale paralisi degli organi direttivi, si iniziò sin dal primo funzionamento della costituzione una evoluzione lenta ma continua verso la repubblica presidenziale, evoluzione alla quale contribuirono anche elementi già potenzialmente contenuti nella Carta dell'87: quali i *poteri impliciti*, cioè quei poteri che benché non espressamente conferiti dovevano ritenersi di competenza del presidente per l'esercizio di un potere o per il compimento di un dovere espressamente previsto dalla Costituzione; ed i *poteri residui*, cioè l'esercizio da parte del Presidente di tutti quei poteri non espressamente vietati da una norma costituzionale. A seguito di questa secolare evoluzione la figura del Presidente ha assunto il suo carattere essenziale di capo popolare, capo dello Stato, capo del Governo, e capo del partito: organo a cui compete la determinazione dell'indirizzo generale politico; per cui la repubblica presidenziale può essere definita con il Rizzo, come una *forma di governo dello Stato liberale, ossia dello stato di partiti, nella quale la competenza di determinare l'indirizzo politico e di partecipare alla sua attuazione spetta ad un capo popolare, che è, nello stesso tempo capo del Governo, e del partito denominaste.*

GOVERNO E PARLAMENTO

Il problema della solidità di assetto del potere esecutivo, è affrontato da G. Lavaggi (*Meridiano*, 15 ottobre 1945). Per l'A. un esecutivo forte è indispensabile nella vita degli Stati moderni ed è in ogni modo necessario nei Paesi che, come il nostro, attraversano un periodo di crisi. Per arrivare a tale auspicata solidità del potere esecutivo senza sacrificare nessuna delle libertà fondamentali, due sono le vie: o rafforzare artificialmente la base parlamentare del Gabinetto, concedendo in sede di elezione un premio alla maggioranza oppure accentuare l'autonomia del Gabinetto stesso di fronte alle Camere. Questa seconda via, mentre da un lato conduce al sistema di circondare con particolari cautele le votazioni parlamentari sulle questioni di fiducia, dall'altro si riporta a due ulteriori soluzioni: quella di accentuare

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

Regioni e Province

L'avv. Domenico Federici (vicolo Savelli, 11 - Roma), a proposito del problema delle autonomie locali in relazione alla regione ed alla provincia, osserva al dott. Michele Rinaldi che è intervenuto sul tema (vedi il fascicolo 3 di quest'anno):

1. — Ma certo che occorre parlare di regionalismo anche se non si conosce la forma istituzionale della Regione! Su che cosa potranno deliberare i nostri « patres conscripti » se non conosceranno e apprezzeranno il « favor regionis »?

2. — La Provincia è un arnese inventato dalla legislazione piemontese aggravato dal prefetto poliziotto-agente elettorale per il governo che le tiene in carica. La Regione invece nasce naturalmente su le ceneri degli ex-stati italiani (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Marche, Toscana, Abruzzi, Lazio, Napoletano, Sicilia, Sardegna) vissuti in regime di sovranità per lungo corso di secoli maldestramente diffamati in blocco da una falsa propaganda unitaria. L'annullamento di tali organismi e di altri minori, viventi nella loro orbita,

sino a rendere preminente la responsabilità del Governo di fronte al Capo dello Stato, e quella di elevarne la posizione fino a far coincidere in un medesimo organo le funzioni di Capo dello Stato e di Capo del Governo.

Di queste quattro soluzioni possibili del problema, le prime due si inquadrano senza sforzo nel funzionamento del sistema parlamentare tradizionale mentre le altre due presuppongono un mutamento nella struttura dello Stato italiano.

Pertanto finché i termini del nostro problema costituzionale resteranno circoscritti alla scelta tra una forma di repubblica ed una forma di monarchia parlamentare non si potranno applicare che una delle due prime soluzioni, delle quali la disciplina delle mozioni di sfiducia attuata vantaggiosamente in molte costituzioni recenti, presenta minori pericoli della concessione del premio alla maggioranza che altera i rapporti effettivamente esistenti tra le varie forze politiche del Paese e può aprire la via alla tirannia parlamentare.

Quanto alle altre due soluzioni, esse, più che espedienti per assicurare solidità di assetto al potere esecutivo, sono forme di governo distinte da quello tecnicamente detto parlamentare e costituiscono, come tali, la base per soluzioni radicalmente diverse dal problema costituzionale italiano. Qualora si adottasse la prima di esse (accentuazione della dipendenza del Governo verso il Capo dello Stato) si farebbe rivivere sotto forma repubblicana, il tipo classico del governo costituzionale; mentre qualora si adottasse la seconda (coincidenza tra Capo del Governo e Capo dello Stato) il problema si ridurrebbe ad individuare una moderata forma di repubblica presidenziale, suscettibile di applicazione in Italia senza scapito e, se possibile, con vantaggio delle pubbliche libertà: il che secondo l'A. è compito meno arduo di quello che potrebbe sembrare.

ha procurato alla vita politico-sociale italiana inconvenienti molteplici che qui è fuori di luogo anche di semplicemente elencare.

3. — Si precisa che gli organismi minori pullulanti nella vecchia società italiana, spariti in conseguenza (per la verità) della rivoluzione francese e come frutto della esperienza iniziata nei più antichi tempi di mezzo, sono le Associazioni, Corporazioni e Sodalità culturali, morali, economici. La fine di essi non fu accompagnata dalla cessazione dei « bisogni », che ne avevano stimolato la nascita e giustificato la sopravvivenza, i quali rimasti mortificati e latenti contribuirono allo svuotamento della vita locale italiana, ricca di tradizioni.

4. — E' proprio certo il dott. Rinaldi che la nostra vita locale in regime assolutista non fosse lasciata più in pace dal « principe » che non al tempo della « costituzionalità »? Che durante questa fase la periferia corrispose sempre meno alla diffusione della civiltà (l'urbanesimo e correlativo spopolamento delle campagne è sempre un sintomo eloquente)...

5. — Oltre al fine di perequare meglio per tutto il territorio nazionale i beni comuni, intesa la formula in senso largo, non ultimo fine della regione è appunto quello di diffondere i benefici della civiltà non alle sole città tentacolari, ma alle spopolate campagne e montagne. Anche perché le prime rappresentano quantitativamente una porzione esigua dell'Italia; mentre la restante è ben più importante ed essenziale per la vita del Paese.

6. — Atterrisce la « federazione » per la possibile disgregazione della faticosamente raggiunta Unità nazionale. I regionalisti non sempre e non necessariamente sono « federalisti » e l'aspirazione della maggior parte di essi è rivolta a un dosaggio dei poteri veramente statali o di sovranità assoluta con quelli locali o di « sovranità delegata ». Ma anche i federalisti hanno frecce nei loro archi: le costituzioni della Svizzera, degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S. costituiscono tre tipi di federazioni che rispettano il principio unitario ed anzi tendono a rinsaldarlo. In Italia — e non è una scoperta! — la vita unitaria, così come è congegnata e articolata non ha fatto una ottima (e forse neanche mediocre) riuscita.

I sei punti predetti non intendono risolvere esaurientemente la questione locale italiana ma solo di coagulare gli aspetti più caratteristici di essa, anche senza visibili risultati. Un approfondimento dei punti stessi potrebbe dare una risposta ai quesiti impostati dal dott. Rinaldi. Di fronte alla importanza del dibattito e della discussione, va con sé che il visto di esecutorietà, il controllo e ingerenza ministeriali, del medico provinciale e del consiglio provinciale di sanità, segnano il passo in attesa della pratica soluzione del problema.

Principi economici e sociali nella nuova costituzione italiana

E' il titolo di uno studio del signor G. B. Maglione di Milano. *Lo Stato*, scrive il Maglione, è una repubblica democratica e sociale, a capo della quale è eletto un Presidente che dura in carica dieci anni.

Il potere esecutivo spetterebbe al Capo dello Stato, che lo eserciterebbe attraverso il Governo designato dall'Assemblea Nazionale, alla quale — unitamente al capo dello Stato e al Senato Corporativo — spetterebbe il potere legislativo.

Come diverso dovrebbe essere il criterio seguito per la scelta dei membri dell'Assemblea Nazionale e del Senato corporativo (in quanto i primi verrebbero eletti ogni cinque anni e i secondi sarebbero invece nominati dal Capo dello Stato) così dovrebbero essere diverse le attribuzioni dei due corpi: l'Assemblea nazionale, infatti elaborerebbe ed approvarebbe le leggi, mentre il Senato corporativo avrebbe soltanto una funzione consultiva.

La struttura amministrativa dello Stato sarebbe caratterizzata dalla distinzione tra ministeri politici e ministeri tecnici, i quali ultimi dipenderebbero gerarchicamente dai primi.

Per quanto riguarda l'organizzazione periferica, verrebbe data una maggiore importanza alla provincia, che verrebbe ad avocare alcune delle attribuzioni proprie dei comuni ed avrebbe facoltà di costituire, assieme ad altre provincie, delle Unioni regionali, cui potrebbero essere delegate dallo Stato talune sue funzioni (decentramento).

Quella che dovrebbe essere la struttura economica e sociale appare a carattere essenzialmente comunista, in quanto, oltre al suolo, al sottosuolo e alle acque, appartenerebbero allo Stato anche il patrimonio edilizio per le abitazioni del popolo, i trasporti principali per terra, acqua ed aria, le comunicazioni, il credito, la previdenza, le fonti di energia motrice, le produzioni dei prodotti essenziali all'interno, il commercio e gli scambi con l'estero. Inoltre tutta la vita economica del Paese verrebbe regolata secondo linee direttive e piani produttivi generali, tendenti a provvedere al benessere collettivo e al miglioramento economico, agricolo e industriale del paese.

Lo studio tratta anche dettagliatamente del problema del lavoro, che si dovrebbe svolgere secondo una complessa legislazione sociale, intesa a tutelare gli interessi del lavoratore: alla base di tutta l'attività starebbe il contratto collettivo di lavoro.

Infine, l'ordinamento giudiziario, oltre che la magistratura ordinaria di nomina governativa, comprenderebbe anche una *Alta Corte Speciale*, istituita per l'interpretazione delle norme fondamentali della costituzione dello Stato, affiancata da una commissione permanente col compito di raccogliere ed elaborare gli elementi e le proposte di riforma della Costituzione, il cui testo dovrebbe essere riveduto ogni dieci anni dall'Assemblea nazionale convocata in sessione speciale.

LIBRI

per la Costituente

Sono usciti i primi volumi della Collana «*Testi e documenti costituzionali*» promossa dal Ministero per la Costituente (Sansoni ed.):

La collana ha un duplice scopo, quello di portare alla conoscenza di un pubblico di lettori non specializzati le leggi fondamentali dei maggiori Stati, e quello di orientare l'opinione pubblica italiana in questa fase decisiva della nostra vita politica.

Gli Statuti, le Costituzioni e le Dichiarazioni dei Diritti costituiscono nello stesso tempo i principi fondamentali sui quali si è storicamente consolidato il regime di vita pubblica e l'impegno d'onore dei governi e delle classi dirigenti di orientare secondo questi principi l'evoluzione degli istituti giuridici dei diversi paesi.

La collana può offrire termini di paragone e d'orientamento, spunti di critica e tesi chiarificatrici, capaci di rendere più consapevole la scelta in cui il popolo italiano si è oggi impegnato.

La collana dedica i suoi primi volumi alle Costituzioni italiane del periodo della Rivoluzione francese e del '48 ed allo Statuto Albertino, che è certamente la premessa del nostro attuale sistema politico. Seguono esposizioni e traduzioni dei principali ordinamenti costituzionali, i quali offrono la più interessante tipologia che dalla fine della prima guerra mondiale si è venuta compiendo sulla base delle esperienze politiche e sociali di quasi tutti i paesi del mondo.

LA COSTITUZIONE INGLESE — a cura di Luigi R. LETTIERI	L. 80
LA COSTITUZIONE DELL'IRLANDA — a cura di Paolo BISCARETTI	> 65
LA LEGGE ELETTORALE TEDESCA — a cura di Ottorino BORIN	> 75
LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA ELETTORALE FINLANDESI — a cura di Carlo LAVAGNA	> 85
LA ESPERIENZA COSTITUZIONALE ESTONE — a cura di F. AGRO'	> 70
LA COSTITUZIONE CECO-SLOVACCA — a cura di Giovanni SALEMI J.	> 70
LA LEGGE ELETTORALE CECO-SLOVACCA — a cura di C. MORTATI	> 55
LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA — a cura di Romolo ASTRALDI	> 60

CORRISPONDENTI DEL MINISTERO

Il Ministero ha istituito un servizio di «*corrispondenti*» nelle città principali. I «*corrispondenti*» sono punti d'appoggio del Ministero e dei cittadini che, pensosi della sistemazione della cosa pubblica, desiderano apportarvi il loro contributo. Al «*corrispondenti*» sono inviate le pubblicazioni ed i questionari via via editi dal Ministero.

Chiunque desidera esporre la propria opinione sulle domande che il Ministero pone, o anche su altri argomenti, può rivolgersi ai «*corrispondenti*».

I corrispondenti finora istituiti sono:

1) per la città di Torino ed il Piemonte in genere: il prof. Riccardo MONACO - Torino, R. Università, via Mancini, 5; diretto collaboratore, il prof. Giuseppe GROSSO - C.L.N. regionale Piemontese;

2) per la città di Venezia e il Veneto in genere: il dott. Cesare LONGOBARDI - Venezia, Cà Foscari; diretto collaboratore, l'avv. Renzo SULLAM - Venezia, San Marco, 1322;

3) per la città di Palermo e la Sicilia in genere: il prof. Giuseppe MIRABELLA - Palermo, Direzione Generale del Banco di Sicilia, via Santa Oliva, 24; diretto collaboratore, il professor Gaetano POTTINO - via Libertà, 91 - Palermo;

4) per la città di Perugia e l'Umbria in genere: il prof. Valentino CHIODI - Perugia, via Mazzini, 3;

5) per la città di Milano e la Lombardia in genere: il dott. Mario OSTI - Centro Economico per la Ricostruzione - via Borgo Nuovo, 3 - Milano; e il prof. Orio GIACCHI - via Dante, 18 - Milano;

6) per la città di Firenze e la Toscana in genere: il prof. Giuseppe VEDOVATO - via La Farina, 32 - Firenze;

7) per la città di Genova e la Liguria in genere: il prof. Giulio PIETRANERA - via Malachina, 5/2 - Genova-Pegli; diretto collaboratore, il prof. Franco ANTOLINI - via Caffaro, 2-A - Genova;

8) per la città di Napoli e la Campania in genere, il prof. Giuseppe D'EUFEMIA - Ufficio di corrispondenza - Prefettura - Napoli; diretto collaboratore il dott. Ugo MARSIGLIA - Ufficio di corrispondenza: Prefettura di Napoli;

9) per la città di Bologna e l'Emilia in genere: il prof. Paolo FORTUNATI - Ufficio di corrispondenza: Gruppo Intellettuali «*A. Labriola*» - Via Cesare Battisti, 23 - Bologna; diretto collaboratore il dott. Giorgio FANTI - Ufficio di corrispondenza anzidetto;

10) per la città di Modena e l'Emilia in genere: il prof. Antonio AMORTH - R. Università di Modena;

11) per la città di Trento e la Venezia Tridentina in genere: il prof. Luigi GRANELLO - Via Grazioli, 11 -

presso Scotone - Trento; diretto collaboratore il dott. Umberto CORSINI - Via Milano, 15 - Trento;

12) per la città di Terni e l'Umbria in genere: il dott. Giacobbe MARI-NELLI - Ufficio di corrispondenza: presso l'Ufficio elettorale comunale - Piazza Solferino - Telef. 816 - Terni;

13) per la città di Ancona e le Marche in genere: l'avv. Oddo MARINELLI - Colle Verde - Ancona;

14) per la città di Catania e la Sicilia in genere: il prof. Cesare SANFILIPPO - R. Università - Catania;

15) per la città di Imperia e la Liguria in genere: l'avv. Nino BOBBA - Via Raffini, 8 - S. Remo (Imperia);

16) per la città di Bari e le Puglie in genere: il dott. Carlo NICOLAIS - Ufficio di corrispondenza: Prefettura di Bari;

17) per la città di Siena e la Toscana in genere: il prof. Volfgang VAL-SECCHI - Palazzo Tolomei - Siena;

18) per la città di Pisa e la Toscana in genere: il prof. Vincenzo PALAZZOLO - Piazza S. Caterina, 1 - Pisa;

19) per la città di Piacenza e l'Emilia in genere: il prof. Pietro NUVOLONE - Studio avv. Bizzi - Via Pavone, 3 - Piacenza;

20) per la città di Messina e la Sicilia in genere: l'avv. Giulio Ernesto CALAPAY - Vice avv. dello Stato Avvocatura distrettuale Messina.

21) per la città di Trieste e la Venezia Giulia in genere: il prof. Pierpaolo LUZZATTO FEGIZ - Professore di statistica - Università di Trieste; diretto collaboratore il sig. Paolo JAMAR;

22) per la città di Teramo e l'Abruzzo in genere: il dott. Antonio STELLA - Via Teatro Antico, 31 - Teramo;

23) per la città di Cagliari e la Sardegna in genere: il prof. Francesco COCCO ORTU - Consulatore Nazionale - Corso Vittorio Emanuele - Cagliari;

24) per la città di Novara e il Piemonte in genere: l'avv. Agostino REPETTO - Via Giovannetti, 4 - Novara;

25) per la città di Sulmona e l'Abruzzo in genere: l'avv. Rocco SANTACROCE - Via Paolina, 23 - Sulmona;

26) per la città di Reggio Calabria e la Calabria in genere: il prof. avv. Giuseppe DI STEFANO - Via Spagnolio, 1 - Reggio Calabria;

27) per la città di Sassari e la Sardegna in genere: il prof. Lino SALIS - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Sassari.

Per Roma ed il Lazio, chiunque potrà liberamente rivolgersi al Ministero - Gabinetto - via Panisperna, 89 al dr. Gabriele CRESPI (tel. 43882).

Questo Bollettino non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo.

Redattore resp. TERENCE MARFORI
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
presso il Ministero per la Costituente
ROMA - Via Panisperna, 89

Autorizzazione della R. Prefettura
di Roma n. 5778/B-3-1237

Concessionaria esclusiva per la distribuzione:
S. A. Dies, Via Aurora, 31 - Roma.

Stab. Tip. UESISA, Via IV Novembre 149, Roma

V O T A T E
PER CHI VOLETE
MA VOTATE!